

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII) | » | 5 |
| COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) | » | 7 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 8 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 16 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 18 |
| FINANZE (VI) | » | 26 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 60 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 66 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 68 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 69 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 80 |

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 71.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

| | | |
|---|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 89 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 96 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 100 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE . | » | 101 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 103 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 3 |
|---|---|

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 23 febbraio 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 12.45 alle 13, ha concluso l'istruttoria sulla posizione del deputato Giancarlo Galan ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di decadenza.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (atto del Governo n. 248), dei rappresentanti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF), del Corpo forestale dello Stato, di FEDER.D.O.P. Olio, dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO), dell'Unasco, dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (atto del Governo n. 248), dei rappresentanti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF), del Corpo forestale dello Stato, di FEDER.D.O.P. Olio, dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO), dell'Unasco, dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo (*Seguito esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la parteci-

pazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° -

4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Alessio TACCONI (PD), nell'apprezzare l'impegno profuso dai relatori nella scorsa seduta, ricorda l'ampia disponibilità e sensibilità manifestata in questa legislatura sui temi ambientali da tutta la maggioranza parlamentare e dal Governo, ad esempio in occasione del provvedimento sulle nuove fattispecie di reato ambientale e sul cosiddetto « collegato ambientale ».

Invita, pertanto, i colleghi delle due Commissioni a non enfatizzare le distinzioni di competenza, attesa la natura « trasversale » e la rilevanza geopolitica dei temi ambientali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere le osservazioni svolte dai relatori nel corso della seduta del 17 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame alle ore 18 di lunedì 29 febbraio.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato)
e XII (Affari sociali)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Emendamenti C. 3317 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 8 |
| Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R | 15 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Emendamenti C. 3317 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fasci-

colo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge C. 2039 «Contenimento del consumo del suolo e

riuso del suolo edificato», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura. Il testo consta di 11 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, specifica che la legge è volta a dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di tutelare l'attività agricola; proteggere il paesaggio e l'ambiente; contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il comma 2 prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono: principi fondamentali della materia del governo del territorio e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la precisazione che il consumo di suolo è consentito solo ove non esistono alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate. La conseguenza è che tale divieto comporta l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo che deve essere effettuata nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità. Il comma 3 prevede che le regioni orientino i comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni circa l'effettiva necessità di consumo di suolo edificato. Il comma 4 dispone che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme del provvedimento, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute. Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e

regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

L'articolo 2, al comma 1, elenca le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge, concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Il comma 2 novella l'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di aggiungere la definizione di suolo contenente le definizioni della Parte terza per le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche del medesimo decreto legislativo n. 152. L'articolo 3 al comma 1 prevede, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, l'emanazione di un decreto di riduzione progressiva vincolante di consumo di suolo a livello nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata; decreto adottato, ai sensi del comma 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sottoposto a verifica ogni cinque anni. Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria, con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la definizione della riduzione in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale. Il comma 3 prevede, al di fuori dei casi delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza unificata, rendono disponibili i dati acquisiti senza che l'eventuale mancato rispetto del termine previsto ostacoli l'avanzamento della procedura e l'adozione del decreto. Il comma 5 stabilisce la ripartizione tra le regioni, con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, della riduzione quantificata dal medesimo decreto ministeriale. La Conferenza unificata è altresì chiamata a stabilire i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale e, al comma 6, si stabilisce che se la medesima non provvede entro il termine di 180 giorni, è prevista l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti Ispra e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria). Il comma 8 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dall'adozione della delibera della Conferenza unificata di disposizioni per dare attuazione al riparto dei quantitativi di riduzione deliberati dalla Conferenza unificata e determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Tali disposizioni dovranno essere revisionate con cadenza quinquennale. In caso di inerzia da parte delle regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA e CREA, ed acquisito il parere della Conferenza unificata. Il potere sostitutivo è esercitato previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti interessati. Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti. Un ulteriore adempimento è previsto dal comma 7 e riguarda la definizione di criteri per l'at-

tuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo; in tal caso è prevista l'adozione di una direttiva da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana. Il comma 1 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettino, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. Il comma 3 prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a dettare disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni inadempienti. Il comma 5 prevede che i comuni procedono, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali suddette all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti. Il comma 6 dispone che, decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a 90

giorni; decorso infruttuosamente anche tale termine, procede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni. Lo stesso comma 6 prevede che, decorso il secondo dei termini indicati, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi, sia di attività produttive) comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da *a*) a *c*) del comma 1. Il comma 2 prevede l'adozione dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, termine prorogabile di tre mesi. Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di fissare un termine (31 marzo di ogni anno) entro il quale i comuni deliberano, per gli interventi su edifici esistenti, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni e adeguano i propri regolamenti al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*). Il comma 4 esclude dalla applicazione della disciplina i centri storici, le aree urbane ad essi equiparate, nonché le aree e gli immobili considerati beni culturali e di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

L'articolo 6 disciplina la figura del compendio agricolo neorurale. Viene, a tal

fine, previsto, al comma 1, che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali gli insediamenti rurali locali. È richiesto, comunque, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera *l*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale nella categoria dei beni culturali. Presupposti per l'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, salvi i casi di cui al comma 3, insieme al recupero ed alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale; la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale; la presenza di adeguata accessibilità. Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati. Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione, anche con la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. Ai sensi del comma 4, i nuovi fabbricati sono da realizzarsi in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato; a tal fine l'ente territoriale dovrà stabilire i requisiti tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente. Il comma 3 precisa comunque che: la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale; gli interventi edilizi non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio; le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, valutata a seconda delle tipologie da recuperare, delle peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni; tale percentuale non può comunque superare la consistenza complessiva

delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che, se del caso, concorrono a formare il compendio. Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, fermo restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le destinazioni d'uso elencate (attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali; artigianato artistico). Sono, invece, escluse, ai sensi del comma 6, le destinazioni d'uso: residenziale, salvo il caso in cui sia già esistente alla data di approvazione della legge o sia previsto un alloggio per il custode o di un'unità abitativa nell'ambito del recupero degli edifici; produttiva di tipo industriale o artigianale. Il comma 7 prevede che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni. Il comma 8, infine, richiede che il progetto di compendio agricolo neorurale preveda interventi di mitigazione e compensazione preventivi.

L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione: essere destinate ad uso diverso da quello agricolo (sono esenti da tale limite i compendi agricoli che abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, una destinazione aggiuntiva rispetto a quella agricola, nell'ambito di quelle elencate dal comma 5); essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, ad eccezione delle opere pubbliche. L'Autorità competente all'erogazione degli aiuti (nel caso della PAC, l'Agea, e, nel caso della politica di sviluppo rurale, le regioni) pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, ripartiti per comune, che hanno ricevuto i finanziamenti; in tal modo il Comune potrà annotare il vincolo in esame nel certificato di

destinazione urbanistica. Il comma 2 stabilisce che in tutti gli atti di modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola deve essere fatta menzione del vincolo in esame, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali. Il comma 3 stabilisce che il comune, in caso di violazione, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. È prevista, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2000.

L'articolo 8, al comma 1, attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati: agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore; agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli. Il comma 2 attribuisce lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati. Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare in ordine alla pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza. Il registro è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge e dal Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici; a interventi di riuso e di rigenerazione; ad interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, secondo il quale, per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente

per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Nel corso degli anni sono state adottate alcune norme volte a disciplinare l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico. Ad esempio il comma 737 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) dispone, per gli anni 2016 e 2017, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 10 del disegno di legge con il comma 737 della legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 11 al comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni. La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti. In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per: i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici che sono aggiornati annualmente; le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Si tratta delle venticinque opere,

comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo ») elencate nell'Allegato al Documento di economia e finanza 2015 trasmesso nel mese di aprile 2015 al Parlamento e aggiornato con il documento presentato nel Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015. La norma fa comunque salvi: i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato; gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Si tratta degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione delle convenzioni tra comuni e soggetti privati volte a disciplinare la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, nonché gli adempimenti e gli obblighi connessi con gli oneri di urbanizzazione. Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Il comma 2, infine, specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Sotto il profilo del riparto di competenze costituzionali, viene in rilievo, in primo luogo, la materia del « governo del territorio » in cui rientrano, secondo la giurisprudenza costituzionale, i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia e, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività. Tale materia è ricompresa nel novero delle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Si tratta di una materia su cui la Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta a motivo della sua ampiezza e

della difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il disegno di legge in oggetto reca norme che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato attraverso un articolato procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, nonché l'adozione di atti di rango normativo secondario che prevedono un coinvolgimento della Conferenza unificata nella forma dell'intesa e nella forma del parere. Agli articoli 3, commi 1 e 9, e 9, andrebbe valutata l'opportunità di un maggior grado di coinvolgimento delle Regioni, sostituendo il riferimento al « parere » della Conferenza unificata con quello all'« intesa ».

Il disegno di legge è, altresì, suscettibile di determinare un impatto sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, disciplinati nel dettaglio dalle leggi regionali e adottati dagli enti territoriali a più livelli. L'articolo 11 del disegno di legge disciplina la fase transitoria con alcune eccezioni volte a fare salvi talune opere pubbliche e i procedimenti in corso.

L'articolo 3, comma 2 e comma 6, del disegno di legge prevede inoltre un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione, in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In attuazione di tale articolo, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assumi i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito

commissario. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto di tali procedure (sentenza n. 165/2011). Si osserva che i commi 3 e 6 dell'articolo 3 nella parte in cui prevedono l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo senza richiamare la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, andrebbero quindi valutati alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Relativamente a singole disposizioni rileva, infine, la materia dell'«ordinamento civile», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce degli eventuali interventi dei componenti del Comitato.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (Seguito dell'esame e rinvio) | 16 |
| Sull'ordine dei lavori | 16 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e rinvio) | 17 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, preannuncia la presentazione, nella seduta di domani, di una proposta emendativa a sua firma che, nell'accogliere alcuni dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svoltesi e nel recepire le indicazioni di alcuni degli emendamenti già presentati, è sostitutiva dell'articolo 1 della proposta di legge in esame. Rileva, infatti, che obiettivo

della predetta proposta emendativa è quello di prevedere l'introduzione di una scriminante speciale, a tutela del particolare bene giuridico rappresentato dall'inviolabilità dell'abitazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, successivamente alla presentazione dell'emendamento preannunciato dal relatore, dovrà essere fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, verosimilmente nella giornata di venerdì 26 febbraio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Walter VERINI (PD), a nome dei deputati del suo gruppo, rileva l'opportunità che la Commissione, anche alla luce di quanto emerso nel dibattito in corso presso l'altro ramo del Parlamento, avvii un'articolata ed approfondita attività co-

noscitiva sul tema della riforma delle adozioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Verini, evidenzia che i tempi e le modalità di svolgimento delle audizioni potranno essere definiti nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione è fissato per le ore 10 della giornata di domani, mercoledì 24 febbraio 2016. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti) | 18 |
| AVVERTENZA | 25 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di conflitti di interessi e che è all'esame della Commissione nella seduta odierna il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, in seguito all'esame svolto dopo il rinvio in Commissione. Fa presente, altresì, che il

provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che il provvedimento, in una precedente formulazione, era stato sottoposto all'esame della Commissione, la quale, nella seduta dell'11 dicembre 2014, ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti Disposizioni in materia di conflitti di interessi, rileva che la proposta attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di controllo, d'indagine e sanzionatori, finalizzati alla prevenzione e repressione dei conflitti di interesse, ulteriori rispetto a quelli assegnati a legislazione vigente. Pur prendendo atto che il testo all'esame non prevede – diversamente dal testo C. 275-A – l'istituzione di un apposito organismo, appare necessario acquisire elementi volti a chiarire se la predetta Autorità possa fronteggiare i nuovi compiti assegnati con le risorse disponibili a legislazione vigente, ossia avvalendosi dei contributi a carico dei soggetti vigilati, dovuti in forza della normativa relativa alla tutela della concorrenza e del mercato. Appare, altresì, opportuno acquisire elementi di valutazione circa gli effetti finanziari derivanti

dalle previsioni che consentono all'Autorità – per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti – di avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 3, comma 3); di avvalersi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza (articolo 5, comma 7); di consultare banche dati e sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria (articolo 5, comma 7). A tal proposito fa presente che la relazione tecnica riferita al testo C. 275-A, con riguardo a norme di tenore simile, affermava che l'eventuale avvalimento a fini ispettivi e di indagine della Guardia di finanza implicava lo svolgimento, da parte della stessa, di compiti estranei ai fini istituzionali definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2001. Ciò implicherebbe, secondo la citata relazione tecnica, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive. Appare pertanto necessario chiarire se la nuova formulazione del testo adottata sia idonea a escludere le eventualità prospettate nella predetta relazione tecnica.

Con riferimento al regime fiscale previsto dall'articolo 10, osserva che il testo in esame è identico a quello recato dall'articolo 13 del testo C. 275-A, in relazione al quale la citata relazione tecnica non rilevava profili problematici di natura finanziaria. In merito alla neutralità finanziaria di tale disposizione appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione prevede che ai maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 – volto, in particolare, ad incrementare da tre a cinque il numero dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – si farà fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità medesima, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. Al riguardo, rileva che la clausola di copertura testé descritta non appare congrua. Ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento nel

suo complesso non contiene disposizioni che consentano di realizzare, sia pure in prospettiva, risparmi di spesa, ma anzi attribuisce alla citata Autorità, nella specifica materia dei conflitti di interessi, compiti e funzioni aggiuntivi rispetto a quelli già svolti ai sensi dell'ordinamento vigente, con riferimento ai quali appaiono piuttosto prefigurabili effetti finanziari negativi.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che venga predisposta una relazione tecnica, che ritiene necessaria per dimostrare che i problemi che avevano condotto all'espressione di un parere contrario sul testo C. 275-A siano ora superati.

Andrea CECCONI (M5S) chiede che la Commissione proponga una valida copertura degli oneri recati dal provvedimento, da sostituire a quella prevista dall'articolo 14, in modo tale da evitare l'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO chiede di rinviare brevemente l'esame del provvedimento per poter fornire adeguate risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), concordando con quanto richiesto dall'onorevole Palese, evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica, che consenta di eliminare ogni dubbio sui profili finanziari del provvedimento. Segnala poi che la relazione tecnica è necessaria anche per poter effettuare un'accurata valutazione delle proposte emendative presentate in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 18.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO evidenzia che il numero dei componenti del Governo nazionale nonché dei componenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ammonta complessivamente a circa 260 e che pertanto il numero delle dichiarazioni dei parenti entro il secondo grado che l'Autorità sarà chiamata a verificare risulta verosimilmente intorno a mille unità.

Osserva quindi che per le attività concesse alle citate verifiche appare necessario che l'Autorità proceda all'assunzione fino ad un massimo di 10 unità di personale e che agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei componenti l'Autorità di cui all'articolo 14 potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ritiene necessario precisare, all'articolo 5, comma 10, lettera a), concernente l'eventuale avvalimento del Corpo della guardia finanza – nel quadro dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento circa la completezza e la veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo articolo 5 –, che detto avvalimento avrà luogo sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo.

Inoltre sottolinea che, all'articolo 5, comma 7, laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi anche delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità, appare opportuno riformulare la disposizione prevedendo che il predetto avvalimento avvenga sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali, posto che l'Agenzia delle entrate ha competenza soltanto su una parte delle banche dati del sistema informativo della fiscalità.

Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, recanti disposizioni in materia di regime fiscale, osserva che le stesse si configurano quale rinuncia a maggior gettito, trattandosi di operazioni che non sarebbero state effettuate in assenza del quadro normativo recato dal presente provvedimento.

Con specifico riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo, ritiene opportuno riformulare la disposizione prevedendo che in tali fattispecie si applicherà l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Segnala poi la necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, che pone a carico dei risparmi di spesa che dovrebbero essere conseguiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti.

Infine, avverte che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti sia dall'estensione del numero dei componenti l'Autorità sia dall'incremento del ruolo organico della medesima Autorità, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 275 e abb.A/R, recante Disposizioni in materia di conflitti di interessi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il numero dei componenti del Governo nazionale nonché dei componenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ammonta complessivamente a circa 260 e che pertanto il numero delle dichiarazioni dei parenti entro il secondo grado che l'Autorità sarà chiamata a verificare risulta verosimilmente intorno a mille unità;

per le attività connesse alle citate verifiche appare necessario che l'Autorità proceda all'assunzione fino ad un massimo di 10 unità di personale;

agli oneri derivanti dalle predette assunzioni nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei componenti l'Autorità di cui all'articolo 14 potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

all'articolo 5, comma 10, lettera a), concernente l'eventuale avvalimento del Corpo della guardia finanza – nel quadro dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento circa la completezza e la veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo articolo 5 –, appare necessario precisare che detto avvalimento avrà luogo sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

all'articolo 5, comma 7, laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi anche delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità, appare opportuno riformulare la disposizione prevedendo che il predetto avvalimento avvenga sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali, posto che l'Agenzia delle entrate ha competenza soltanto su una parte delle banche dati del sistema informativo della fiscalità;

le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, recanti

disposizioni in materia di regime fiscale, si configurano quale rinuncia a maggior gettito, trattandosi di operazioni che non sarebbero state effettuate in assenza del quadro normativo recato dal presente provvedimento;

con specifico riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo, appare peraltro opportuno riformulare la disposizione prevedendo che in tali fattispecie si applicherà l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, che pone a carico dei risparmi di spesa che dovrebbero essere conseguiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti;

alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti sia dall'estensione del numero dei componenti l'Autorità sia dall'incremento del ruolo organico della medesima Autorità, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 10, lettera a), dopo le parole: *Corpo della guardia di finanza aggiungere le seguenti: , sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui*

stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

All'articolo 14, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente: ART. 15-*bis*. (*Disposizioni finanziarie*). 1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di 10 unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 14, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Alle assunzioni del personale di cui al comma 1 si provvede mediante una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 nonché del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali;

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipa-

zioni non qualificate detenute da persone fisiche con le seguenti: si applica in ogni caso l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »

Rocco PALESE (Misto-CR) osserva come la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa assumere fino a dieci unità di personale sia in contrasto con i vigenti limiti alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Osserva poi che, anche senza voler tener conto di detti limiti, sarebbe stato opportuno prevedere la copertura dei nuovi posti mediante la mobilità interna alla pubblica amministrazione, ricordando in particolare la necessità di collocare il personale dipendente delle soppresse province.

Andrea CECCONI (M5S), sottolineando di condividere le perplessità manifestate dal collega Palese relativamente alle nuove assunzioni che verranno effettuate dall'Autorità, chiede una conferma in ordine alla possibilità che l'Autorità stessa possa svolgere i nuovi impegnativi e delicati compiti che le vengono attribuiti nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dalla relattrice, segnala l'opportunità che in futuro questioni di questa rilevanza vengano esaminate sulla base di relazioni tecniche debitamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Laura CASTELLI (M5S) ravvisa un difetto di coordinamento tra i commi 1 e 3 dell'articolo 15-*bis*, del quale si prevede l'introduzione, poiché da una parte si prevede che all'incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati,

mentre dall'altra si prevede una compensazione degli effetti finanziari presupponendo quindi l'insorgenza di un onere finanziario.

Paolo TANCREDI (AP) sottolinea come anche il rappresentante del Governo abbia confermato che agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei membri dell'Autorità, potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità.

Carlo DELL'ARINGA (PD), evidenziando la diversa formulazione del comma 3 dell'articolo 14, del quale si propone la soppressione, rispetto al comma 1 del nuovo articolo 15-*bis*, sottolinea come non si faccia più menzione alla realizzazione di risparmi di spesa e che l'Autorità provvederà all'incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei suoi componenti nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, utilizzando a tal fine l'avanzo di amministrazione del proprio bilancio.

Maino MARCHI (PD) interviene osservando come la copertura prevista dall'articolo 15-*bis*, comma 3, esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rende necessaria per compensare gli effetti finanziari, in termini di cassa, della spesa posta a carico dell'Autorità sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Ricorda inoltre che la stessa modalità di copertura è utilizzata quando gli enti locali spendono le proprie disponibilità di bilancio, superando i vincoli posti dal patto di stabilità interno.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, richiamando quanto evidenziato dal collega Marchi, fornisce i chiarimenti richiesti dall'onorevole Castelli.

Gianni MELILLA (SI-SEL) ritiene che le nuove 10 unità di personale delle quali è prevista l'assunzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrebbero essere reclutate attraverso pro-

cessi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, all'esito del dibattito, conferma la proposta di parere in precedenza formulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché le ulteriori proposte emendative 6.400 e 11.0400 della Commissione e i relativi subemendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Costantino 3.1, che prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di una Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi composta da cinque membri, cui affidare i compiti e le attività attribuiti dal provvedimento in esame alla citata Autorità, riproducendo in sostanza la precedente formulazione del testo, sulla quale la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta dell'11 dicembre 2014;

Nuti 4.102 e Fraccaro 6.20, che ampliano in maniera assai considerevole la platea dei soggetti rispetto ai quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta, ai sensi del presente provvedimento, a svolgere le attività di indagine, verifica, accertamento e controllo, estendendola, tra l'altro, anche ai titolari di incarichi politici presso gli enti locali.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Fraccaro 1.6, 1.7, 1.5, Costantino 1.1, Fraccaro 2.7, Costantino 2.1, Costantino 4.5, Nuti 4.103, Toninelli 4.104, Fraccaro 5.31, Costantino 7.6, Civati 8.1, Nuti

11.100, Costantino 12.1 e Dadone 12.19, che estendono, a vario titolo, l'ambito di applicazione del provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione delle attività amministrative poste a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Toninelli 2.103 e Fraccaro 2.8, che tra l'altro prevedono una delega volta a riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti di Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dal presente provvedimento. Esse prevedono, inoltre, che con il medesimo decreto legislativo siano definiti i conseguenti compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, da affidare all'Autorità nazionale anticorruzione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalle citate proposte emendative, dal momento che non è prevista una clausola di invarianza finanziaria né la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni competenti per i profili finanziari;

Centemero 6.126, che prevede che, con riferimento ai dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale, il periodo di aspettativa sia utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

11.0400 della Commissione, che estende anche ai componenti delle Autorità indipendenti l'applicazione della disciplina recata dal presente provvedimento, affidando tra l'altro all'Autorità nazionale anticorruzione la vigilanza delle disposizioni nei confronti dei componenti

dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della citata proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

Artini 14.102, che innalza da 5 a 7 il numero dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva sostenibilità finanziaria della proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'ulteriore emendamento 6.400 della Commissione ed i subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere contrario sulle proposte emendative singolarmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Costantino 1.1, Toninelli 2.103, Fraccaro 2.8 e dell'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione, sui quali esprime nulla osta in quanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, nonché sull'ulteriore emendamento 6.400 della Commissione e sui subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.7, 3.1, 4.5, 4.102, 4.103, 4.104, 5.31, 6.20 e 6.126, 7.6, 8.1, 11.100, 12.1, 12.19 e 14.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 e abb.-A.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 26 |
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 26 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final). | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). | |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 45 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 51 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>) | 55 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 46 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.25.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3606, di conversione del

decreto-legge n. 18, del 2016 recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Il provvedimento si compone di 18 articoli, suddivisi in quattro capi, concernenti rispettivamente: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV).

Il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) reca la riforma delle banche di credito cooperativo. Al riguardo segnala innanzitutto come le banche di credito cooperativo costituiscano una realtà importante del sistema bancario italiano ed abbiano radici profonde, nonché una storia che ha caratterizzato la vita, l'evoluzione e la crescita di numerosi territori e comunità locali. Al momento le banche di credito cooperativo italiane sono ben 365, insediate in più di 2.700 comuni, con circa 4.400 sportelli, 1.233.000 soci e 37.000 dipendenti. Si tratta, dunque, di un sistema complesso ed articolato, nonché ricco di specificità. Ricorda quindi come da diversi anni sia in corso un dibattito sulla riforma del credito cooperativo: tale ampio dibattito ha coinvolto molti soggetti istituzionali, economici e sociali del Paese, i quali hanno fornito un contributo decisivo per la stesura del decreto-legge in discussione. Evidenzia inoltre come la riforma del credito cooperativo si iscriva all'interno di un processo di cambiamento ed innovazione della normativa concernente l'intero sistema bancario, il quale ha visto, l'anno scorso, l'approvazione dell'intervento di riforma delle banche popolari, nonché diversi altri provvedimenti volti a favorire, da un lato, maggiore trasparenza e, dall'altro, a assicurare stabilità all'intero sistema creditizio.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 33 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo.

La lettera *a)* aggiunge nel predetto articolo 33 i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (di seguito anche: BCC).

Il nuovo comma 1-*ter* prevede che l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del Codice civile, rubricato «Cooperativa a mutualità prevalente» possa avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al nuovo comma 1-*bis*.

La lettera *b)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 33 del TUB, mantenendo in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, ma innovando tale previsione con l'introduzione di specifiche eccezioni disciplinate dagli articoli 150-*ter* e 37-*bis*, comma 3, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 34 del TUB in materia di soci, con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.

In particolare, la lettera *a)* interviene sul comma 1, innalzando il numero minimo dei soci da 200 a 500.

La lettera *b)* innalza il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro.

La lettera *c)* inserisce nell'articolo 34 un nuovo comma 4-*bis*, il quale prevede che lo statuto possa subordinare l'ammissio-

sione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni.

Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 35 del TUB, il quale disciplina il contenuto degli statuti delle BCC, stabilendo che lo statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo.

Il comma 4 modifica l'articolo 36 del TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro normativo anche alle trasformazioni.

La lettera *a*), infatti, modifica la rubrica da « Fusioni » a: « Fusioni e trasformazioni ».

La lettera *b*) sopprime le parole « banche popolari o » all'interno del comma 1 del citato articolo 36, il quale, nella nuova versione, prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari.

La lettera *c*) aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma *1-bis*, il quale stabilisce che la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare l'attività bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.a. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione.

La lettera *d*) sostituisce il comma 3, stabilendo che ai casi in esame si applicano, non solo, come previsto nella preminente formulazione, i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, ma anche il comma 2 dell'articolo 56, il quale condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da parte della Banca d'Italia che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

In merito ricorda che i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:

l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, debba essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia;

il termine per l'attuazione della fusione (*ex* articolo 2503, primo comma, del codice civile) venga ridotto da 60 a 15 giorni;

i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validità e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Il comma 5 introduce nel TUB gli articoli *37-bis* e *37-ter*.

Il nuovo articolo *37-bis*, rubricato « Gruppo Bancario Cooperativo » al comma 1 disciplina la composizione del Gruppo, prevedendo che esso sia composto da:

la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro;

le BCC che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo secondo le definizioni dell'articolo 59 del TUB.

Questi soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtù di un pregresso (alla costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.

Il comma 2 del nuovo articolo *37-bis* rimette allo statuto della Capogruppo l'obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai sensi del comma 1

dell'articolo 22 del TUB (considerando quindi le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.

In materia di contratto di coesione, il comma 3 del nuovo articolo 37-*bis*, prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo, indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti. Con riferimento a questi ultimi si stabilisce che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, contemplino l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento.

L'intensità del controllo è funzione sia della rischiosità oggettivamente misurata della singola BCC, sia della necessità di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui il Gruppo è soggetto, sia della necessità di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e contabile (consolidamento contabile del Gruppo).

Sempre con riferimento ai poteri attribuiti dal contratto si stabilisce che questo preveda i casi, motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo abbia la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri. Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravità della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all'attività comune, i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attività; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discrimi-

natori ispirati al principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

Il comma 3 del nuovo articolo 37-*bis* esclude la possibilità di recesso dal Gruppo.

Il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 del nuovo articolo 37-*bis* prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.

Il comma 5 del nuovo articolo 37-*bis* stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo.

Il comma 6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal Codice civile, di cui agli articoli 2359-*bis* (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), 2359-*ter* (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante), 2359-*quater* (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) e 2359-*quinquies* (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).

Il comma 7 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche della garanzia prevista dal contratto di coesione, i requisiti minimi organizzativi e operativi della Capogruppo, il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo.

Il comma del nuovo articolo 37-*bis* stabilisce che al Gruppo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II del TUB in materia di «vigilanza su base consolidata», le quali disciplinano in particolare la vigilanza informativa (articolo 66); la vigilanza regolamentare (articolo 67); i poteri di intervento della Banca d'Italia, tra cui la facoltà di disporre la

rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (articolo 67-ter); la vigilanza ispettiva (articolo 68); la collaborazione tra autorità e gli obblighi informativi (articolo 69).

Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il comma 1 del nuovo articolo 37-ter stabilisce che la possibilità di assumere il ruolo di capogruppo è condizionata alla trasmissione alla Banca d'Italia dello schema di contratto di coesione, come disciplinato dal nuovo articolo 37-bis del TUB, e dell'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo.

Il comma 2 del nuovo articolo 37-ter, prevede che la Banca d'Italia accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del Gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneità del contratto a consentirne la sana e prudente gestione.

Il comma 3 del nuovo articolo 37-ter prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma 2, le BCC che stipulano il contratto di coesione con la capogruppo debbano modificare i propri statuti approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TUB e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e fusioni alle banche popolari).

Il comma 4 del nuovo articolo 37-ter impone la trasmissione alla Banca d'Italia del contratto definitivo, quest'ultima provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB, successivamente si può provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del Codice civile).

Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge alla lettera *a*) modifica l'articolo 150-bis del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative.

In particolare, al comma 1 del predetto articolo 150-bis si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo alcuni articoli del codice civile, finora espressamente esclusi:

l'articolo 2346, sesto comma (il quale fa salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi): la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi;

l'articolo 2526 (il quale consente che l'atto costitutivo preveda l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);

l'articolo 2542, primo comma (il quale attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo).

La lettera *b*) del comma 6 sostituisce il comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB, prevedendo che nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

In sostanza, la modifica estende gli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, fatta eccezione per le banche di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge tale modifica si pone « in coerenza con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle banche costituite in forma cooperativa al mercato dei capitali ».

In merito ricorda che il richiamato articolo 17 della legge n. 388 del 2000 reca una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi, la quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 (Requisiti mutualistici), all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (Condizioni di applicabilità delle agevolazioni), e all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992 (obbligo di devoluzione), si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle predette clausole comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge apporta modificazioni all'articolo 150-ter del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

La lettera *a*) del comma 7 inserisce nell'articolo 150-ter un comma 01, il quale consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'ar-

ticolo 2526 del Codice civile) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.

La lettera *b*) apporta al comma 1 dell'articolo 150-ter modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera *b*), del TUB (in quanto il comma citato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2015, non reca più alcuna lettera *b*) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis, visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 del Codice civile.

Pertanto, come già previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del Codice civile è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.

La lettera *c*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 150-ter del TUB, mantenendo ferma la necessità di autorizzazione della Banca d'Italia all'emissione delle azioni e modificando la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni, prevedendo che siano sottoscrivibili da:

la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente;

i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;

i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

Le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depo-

sitanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.

La lettera *d)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 150-*ter*, estendendo l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendovi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Rimane ferma la deroga, già prevista, ai limiti stabiliti (dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del Codice civile) per i possessori di strumenti finanziari, che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Viene inoltre apportata una modifica di coordinamento, sostituendo i termini « consiglio di amministrazione » con « organo amministrativo » e « collegio sindacale » con « organo che svolge la funzione di controllo ».

La lettera *e)* sostituisce il comma 4 dell'articolo 150-*ter*, ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.

Anche in questo caso è apportata una modifica di coordinamento, sostituendo i termini « consiglio di amministrazione » con « organo amministrativo » e « collegio sindacale » con « organo che svolge la funzione di controllo ».

La lettera *f)* inserisce nell'articolo 150-*ter* i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 150-*ter* prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

Secondo la relazione illustrativa, tale modifica risponde « all'esigenza di tenere conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso », nonché di consentire alla BCC « di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualità), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale. »

Il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 150-*ter* vieta la cessione delle azioni di cui al medesimo articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.

In merito ricorda che l'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo, prevedono rispettivamente che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione: il secondo comma, primo periodo, prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione; il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione

basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Pertanto, ai sensi del nuovo comma 4-ter la maggioranza degli amministratori può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari può anche essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizione transitorie volte a disciplinare la fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1.

Il comma 1, primo periodo, prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis del TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 37-bis.

Il secondo periodo stabilisce che la stipula del contratto di coesione dovrà intervenire entro 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 2, del TUB) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, comma 1, lettere a) e g), del Codice civile, rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di

finanziamento previste dal comma 4-bis dell'articolo 150-ter del TUB. Così come è esclusa l'applicazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 2497-*quater* del Codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di società soggetta a direzione e coordinamento.

Il comma 2 disciplina una clausola di *opting-in*, in virtù della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, del TUB) una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito, ai sensi dell'articolo 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari. In tale caso, l'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. I casi di diniego devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. Non è ammessa invece la facoltà di diniego dell'adesione, qualora la BCC richiedente abbia già fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquidità e solvibilità.

Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato decreto di cui all'articolo 37-bis, comma 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 150-bis che, ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.

Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 34 del TUB (il quale prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione), ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.

Il Capo II del decreto-legge reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS): mediante la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale proposito segnala come le valutazioni compiute in materia dalla Banca d'Italia evidenzino la circostanza che l'eccezionalità della recessione degli ultimi anni ha inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane, la quale costituisce il principale fattore di vulnerabilità del sistema creditizio nazionale. Ricorda, al riguardo, che a fine giugno 2015 i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale degli impieghi; all'interno di tale aggregato, le sofferenze ammontavano a 200 miliardi di euro, pari al 10,3 per cento degli impieghi, mentre nel 2008, prima della doppia recessione che ha colpito le economie europee, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8 per cento. In tale contesto le misure recate dal Capo II del decreto-legge rientrano in una più ampia strategia strutturale basata, oltre che sul ritorno alla crescita economica, anche sul consolidamento del settore bancario, attraverso la riforma delle maggiori banche popolari, realizzata con il decreto-legge n. 3 del 2015, la riforma delle fondazioni

bancarie e la riforma delle banche di credito cooperativo oggetto del Capo I del decreto-legge.

Passando quindi al contenuto del Capo II del decreto-legge, in estrema sintesi, oggetto della garanzia statale ivi prevista sono solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperto dalla garanzie di Stato.

Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.

Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.

Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore all'*investment grade* da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della misura di garanzia, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura è sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di

verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere della UE.

In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017 (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

Nel dettaglio, la garanzia è concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione, da parte delle predette banche con sede in Italia, di crediti pecuniari – ivi compresi quelli derivanti da contratti di *leasing* – che siano qualificati come crediti in sofferenza dalle norme di legge.

Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.

Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziata *ad hoc* dal provvedimento in esame, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del decreto-legge.

L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando

quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

In dettaglio, ai sensi del comma 1, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:

i crediti da cedere sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al valore lordo al netto di rettifiche);

l'operazione ha come esito l'emissione di almeno due classi di titoli, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite (dunque almeno una classe *senior* ed una *junior*);

si distingue in particolare la classe più subordinata, cosiddetta *junior*, che non ha diritto a ricevere rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi;

è possibile emettere una o più classi di titoli, cosiddetti *mezzanine*, che sono postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cosiddetti *senior*, ma antergate al rimborso del capitale dei medesimi titoli *senior*;

si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attività e passività;

si consente di prevedere l'attivazione di una linea di credito, per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli *senior*, per gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondi rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati.

Rammenta in merito che l'unica classe di titoli che usufruisce della GACS è la categoria *senior*, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

L'articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale, che non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo *rating*.

In particolare, ai sensi del comma 1 i titoli *senior* devono avere ottenuto un livello di *rating* non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade* (un titolo assume il *rating* di « *investment grade* » – IG – se ha un *rating* minimo di BBB – secondo l'agenzia Standard & Poor's – o Baa3 – secondo Moody's), attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

Se è richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo titolo *senior* può essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009, e anch'essa non deve essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*.

Ai sensi del comma 2 la valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009.

In questo caso, l'agenzia di *rating*, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il corrispettivo dovuto all'agenzia di *rating* è a carico della banca cedente o della società cessionaria.

Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma, la Relazione illustrativa del disegno di legge puntualizza che resta

fermo il *rating* minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.

Il comma 3 impegna la società cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Il comma 4 chiarisce che il gestore dei crediti in sofferenza (detto *NPLs Servicer*) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei titoli di cambiare il *NPLs Servicer* non deve determinare un peggioramento del *rating* del titolo *senior* da parte dell'ECAI.

L'articolo 6 indica quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

Ai sensi del comma 1 essi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) la remunerazione è a tasso variabile;

b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale ed è in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il comma 2 consente che la remunerazione dei titoli *mezzanine* possa essere differita, al ricorrere di determinate condizioni ovvero essere condizionata a obiettivi di *performance* nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.

L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

In particolare, ai sensi del comma 1, le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal *NPLs Servicer* per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) eventuali oneri fiscali;
- 2) somme dovute ai prestatori di servizi;
- 3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera *f*) del decreto-legge; si tratta della linea di credito che può essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;
- 4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli *senior*;
- 5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
- 6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli *senior*;
- 7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;
- 8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli *mezzanine* (se emessi);
- 9) rimborso del capitale dei titoli *senior* fino al completo rimborso degli stessi;
- 10) rimborso del capitale dei titoli *mezzanine* fino al completo rimborso degli stessi;

11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui titoli *junior*.

L'articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato, la quale, ai sensi del comma 1:

è onerosa;

può essere concessa solo sui titoli *senior*;

diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e, ove emessi, dei titoli mezzanine che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

In base al comma 2 la garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo *senior*.

La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

Il comma 3 vieta allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche di acquistare titoli *junior* o *mezzanine*.

L'articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei *credit default swap* di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli *senior* che verrebbero garantiti.

L'allegato 1 annesso al decreto-legge riporta l'insieme degli emittenti italiani che costituiranno il termine di riferimento, a seconda del *rating* assegnato ai titoli senior per i quali è richiesta la garanzia, mentre l'allegato 2 reca la formula matematica che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.

Secondo quanto indicato dal comma 1 il riferimento di mercato è dato da un paniere di prezzi di *credit default swaps* (contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a un'attività finanziaria da un soggetto a un altro) riferiti a singoli emittenti Italiani che hanno un *rating* rilasciato da S&P, Fitch o Moody's di misura variabile, secondo il *rating* assegnato ai titoli *senior*.

In particolare, la predetta misura è pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il *rating* della *senior tranche* è BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il *rating* della *senior tranche* è BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A – se il *rating* della *senior tranche* è BBB+/Baa1.

Il paniere degli emittenti sarà individuato al momento dell'approvazione delle misure del decreto-legge da parte della Commissione UE e resterà fermo per l'intera durata dello schema. Nel caso in cui il *rating* di uno degli emittenti sia modificato e non rientri più nei criteri indicati, l'emittente sarà tolto dal paniere.

Ai sensi del comma 2, qualora sui titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del paniere si considera il *rating* più basso. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS è specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto-legge.

Il comma 3 chiarisce le modalità di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia; esso è determinato a condizioni di mercato, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto-legge.

In tale ambito segnala come la modalità di commisurazione del corrispettivo sia stata illustrata nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2016.

In particolare, si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere

di riferimento; esso è definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto *mid price*), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).

Viene poi calcolata la media semplice dei valori, per ricavare il valore del CDS del paniere.

Il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei titoli *senior* all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed è pagato con la stessa modalità degli interessi dei titoli *senior*. Viene applicata una commissione con *step-up*, secondo il seguente metodo:

negli anni 1, 2 e 3 è corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;

negli anni 4 e 5 è corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della *senior tranche*;

dal sesto anno è corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della *senior tranche*.

È prevista una maggiorazione, calcolata nel seguente modo:

negli anni 4 e 5, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;

dopo il quinto anno, se la *senior tranche* non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.

I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:

tasso di sconto del 2 per cento.

ammortamento lineare in 7 anni della *senior tranche*.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, a variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati per il calcolo del corrispettivo, in conformità delle decisioni della Commissione europea. Tuttavia si prevede che eventuali variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

L'articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS, prevedendo al comma 1 che l'escussione è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.

In particolare, nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, i detentori dei titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON) – al fine di evitare escussioni multiple – inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.

Decorsi trenta giorni, ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli *senior*, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo *senior* alle scadenze e per

l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.

Ai sensi del comma 3, con il pagamento il MEF è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli *senior* e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto legislativo n. 46 del 1999).

Dette somme sono versate sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 12 al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.

In merito segnala come, per un refuso materiale, il testo del comma 2 faccia erroneamente riferimento alla contabilità speciale « di cui all'articolo 10 » invece che a quella di cui all'articolo 12.

L'articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina del Capo II del decreto-legge, istituendo al comma 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016.

Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:

riguardanti la nomina di un soggetto qualificato avente il compito di monitorare la conformità del rilascio della garanzia a

quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);

concernenti la possibilità di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico (di cui all'articolo 13, comma 1).

Il comma 2 stabilisce che agli oneri così determinati si provvede mediante corrispondente riduzione (di 100 milioni di euro nel 2016) della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme, consentendo, al comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge, il compito di dettare le disposizioni di attuazione del Capo II.

Il Capo III del decreto-legge reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.

In tale contesto l'articolo 14 consente di escludere dalla tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive (cioè di quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti che rettificano il reddito di precedenti esercizi) contenuta nell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, introducendo in tale ambito un nuovo comma 3-bis.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto n. 267 del 1942;

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo n. 270 del 1999;

ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;

risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 180 del 2015;

amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del TUB, ai sensi del quale la Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Sono esclusi i contributi provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.

Ai sensi del comma 2 l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrono integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Il comma 3 chiarisce che la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dell'articolo.

Ai relativi oneri, valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini IRES e IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

In merito ricorda che il decreto legislativo n. 180 del 2015 ha introdotto una normativa relativa alla risoluzione delle crisi bancarie, all'avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, all'adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e alla disciplina del fondo di risoluzione nazionale. In tale contesto le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità cosiddetta ente-ponte (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cosiddetto *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire

le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

In particolare, gli articoli da 42 a 44 del decreto legislativo n. 180 disciplinano la cessione al cosiddetto ente-ponte (*bridge bank*). Per tale si intende (ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 180) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.

Il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.

Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.

Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

In tale contesto rammenta che, ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determina-

zione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

In particolare, il comma 1 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell'ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Il comma 2 chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.

Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ai sensi del comma 3 la disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 4 stima i conseguenti oneri in 220 milioni di euro per l'anno 2016, cui si provvede – ai sensi del comma 5 – con le maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*.

Il Capo IV del decreto-legge reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.

In tale contesto l'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE, nell'ottica di ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (all'articolo 1, comma 1, lettera *k*), specificando che l'investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori.

Al riguardo ricorda che la definizione di OICR è stata modificata ad opera del decreto legislativo n. 44 del 2014, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo è stata integrata dal decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di ampliarne l'operatività. Attraverso tale ultima integrazione si è consentito agli OICR, infatti, di investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR. In tal modo è stata contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti «fondi di credito», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica all'articolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Quest'ultima può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.

Il decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare è stato precisato

che l'attività di concessione di finanziamenti può essere esercitata da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi (ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera *e*), del decreto ministeriale n. 30 del 2015). Non è richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.

In tale contesto rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Ricorda, inoltre, che è qualificato come aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi chiusi quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 inserisce nel TUF un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF, sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli.

Il nuovo articolo 46-*bis* del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.

I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca d'Italia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilità di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto *direct lending*).

Rammenta, altresì, che il TUF definisce quale FIA italiano il fondo comune di investimento, la SICAV (società di investimento a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni) e la SICAF (società per azioni a capitale fisso di tipo chiuso) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

Il nuovo articolo 46-*ter* (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia) del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.

In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 46-*ter*, il FIA UE:

deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel Paese di origine;

deve avere una forma chiusa e il suo schema di funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

le norme del Paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto

alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

In base al comma 2 del nuovo articolo 46-ter i gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, comunicarlo preventivamente alla Banca d'Italia e non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).

Il comma 5 del nuovo articolo 46-ter stabilisce che la Banca d'Italia deve prevedere le disposizioni attuative, mentre ai sensi del comma 3 la Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla centrale dei rischi, anche per il tramite di banche e intermediari. Il comma 4 mantiene ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dall'articolo.

Il nuovo articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili) del TUF prevede, al comma 1, che all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (di cui all'articolo 128-bis del TUB). Ciò non comporta l'obbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, in quanto soggetti già autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del TUF: pertanto la citata normativa sulla

trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione ovvero per l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I, del TUF).

In base al comma 2 del nuovo articolo 46-quater al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.

Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge modifica l'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.

A tale proposito ricorda che l'esenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese è stata introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di sogget-

tività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

La novella recata dal comma 2 dell'articolo 17 mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). In sostanza, si è inteso rendere più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.

L'articolo 18 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, a partire dalla seduta di giovedì 25 febbraio prossimo, inizierà, con l'audizione dei rappresentanti della CONSOB, il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)
— Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il relatore, Causi, ha riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), modificando la formulazione della lettera *d*) delle osservazioni. Avverte che la nuova formulazione della proposta di parere è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di venerdì scorso.

Segnala quindi che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore, e nomina il deputato Causi quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.40.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2953, recante delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi, per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, sulla base di una serie estremamente dettagliata di principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, la lettera *a*) riguarda gli aspetti relativi alla disciplina del tribunale delle imprese, prevedendo in particolare:

l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia;

la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendovi, tra l'altro, l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo;

le controversie in materia societaria relative a società di persone;

la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari.

La lettera *b*) riguarda gli interventi concernenti il tribunale della famiglia e della persona, prevedendo in particolare l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distac-

cate di Corte d'appello di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, alle quali attribuire in via esclusiva, in particolare, i procedimenti in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio, i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, i procedimenti di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.

In tale contesto si stabilisce di disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare.

In dettaglio la predetta disciplina di rito dovrà riguardare in modo omogeneo i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, nonché di separazione e divorzio consensuali/congiunti, quelli in materia di filiazione fuori dal matrimonio e di affidamenti e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, quelli in materia di responsabilità genitoriale (tra cui quelli relativi alla decadenza e reintegrazione della patria potestà).

Conseguentemente si prevede la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nonché l'istituzione presso le procure della repubblica di gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, stabilendo altresì l'individuazione presso le procure generali, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche.

Il comma 2 delega invece il Governo, entro diciotto mesi a operare il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di sem-

plificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, la lettera *a*) riguarda il processo di cognizione, prevedendo, tra l'altro:

la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice;

la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la garanzia della ragionevole durata del processo;

la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in funzione della complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

l'individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;

la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro.

La lettera *b*) riguarda il processo di appello, prevedendo in particolare di individuare materie per le quali in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie; di introdurre di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

La lettera *c*) riguarda il giudizio di cassazione, prevedendo in particolare:

il ricorso all'udienza in camera di consiglio con interlocuzione scritta con i difensori;

di favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli;

di adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

di realizzare una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo.

La lettera *d*) riguarda l'esecuzione forzata, prevedendo in particolare:

di rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;

che, dopo tre esperimenti infruttuosi di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata, il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo;

di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia;

di individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;

di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna);

di rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario;

nel caso di pignoramento di veicoli, l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato;

di introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;

di anticipare il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore.

La lettera *e*) riguarda i procedimenti speciali, prevedendo in particolare: il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato; il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese; la riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi.

La lettera *f*) prevede l'introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, circa l'eccepibilità e la rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.

La lettera *g*) prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.

La lettera *h*) contempla l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, prevedendo, tra l'altro:

l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali;

l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti;

l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico;

la redazione di un testo unico in materia di processo civile telematico.

La lettera *h-bis*) stabilisce ulteriori criteri di delega in materia di processo telematico, in particolare per quanto riguarda i mezzi di notificazione degli atti giudiziari, prevedendo:

che l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti;

che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato (ovvero il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente) effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal predetto indice nazionale;

che, nei casi in cui il destinatario è un soggetto diverso da un'impresa o da un professionista, l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale, stabilendo in tal caso che l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria;

che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area *web* riservata;

che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; quando il difensore istante attesta, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è

possibile procedere mediante notificazione in via telematica; quando è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

Le lettere *h-ter*) e *h-quater*) intervengono sulla disciplina relativa alla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, prevedendo che il giudice possa condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate, ovvero, anche d'ufficio, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge delineano la procedura da seguire nell'attuazione delle deleghe recate dal medesimo articolo 1, prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia; su tali schemi debba essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive della riforma.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, il comma 5 contiene la clausola di invarianza, mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture. A tal fine la disposizione rinvia alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 189 del 2009 la quale prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina in materia di controversie di lavoro, prevedendo innanzitutto, al comma 1,

l'abrogazione dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, i quali recano una serie di previsioni concernenti le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Il comma 2 stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti illegittimi ai sensi del predetto articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

Ai sensi del comma 5 le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Il comma 6 prevede che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 1-*ter* interviene sulla disciplina del procedimento di ingiunzione modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo. In tale ambito la novella prevede che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. Rispetto alla vigente previsione si introduce la specificazione che i vizi procedurali oggetto dell'opposizione non devono essere manifestamente infondati.

L'articolo 1-*quater* reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario. In par-

ticolare si modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo alla redazione, da parte del capo dell'ufficio giudiziario, di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, prevedendo che in tale ambito si tenga conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti, che l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti abbia un orizzonte quadriennale, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni e che il predetto programma venga adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

Inoltre si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma; per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.

Si stabilisce altresì che una parte delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo civile, amministrativo e tributario, operata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, siano ripartite tra gli uffici della giurisdizione ordinaria dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura: per il 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per il 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per il 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare.

L'articolo 1-*quiquies* modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, al fine di prevedere che, per quanto riguarda i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali, costituisce prova scritta, oltre alle scritture contabili e gli estratti autentici, anche la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come le norme di delega contenute nel disegno di legge in esame riguardino, alle lettere *h*) e *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, anche l'adeguamento delle norme processuali per coordinarle con l'introduzione del processo civile telematico, segnala come l'evoluzione verso il processo telematico interessi anche il contenzioso tributario e come le predette previsioni di delega si adattino perfettamente anche al processo tributario. In tale contesto suggerisce l'opportunità che la Commissione Finanze, nel suo parere sul provvedimento, segnali l'opportunità di estendere eventualmente i principi e criteri direttivi di delega di cui alle predette lettere *h*) e *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 anche a giurisdizioni diverse da quella civile.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Viceministro Morando.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) (n. 15258/15);

rilevato innanzitutto come la Relazione programmatica sia stata trasmessa dal Governo al Parlamento con maggiore tempestività rispetto agli anni precedenti, consentendo in tal modo alle Camere di esercitare in modo effettivo la loro funzione di indirizzo politico al Governo rispetto alla partecipazione ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, al fine di assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra Esecutivo e Parlamento su tali temi, nonché di sviluppare una più forte sinergia politica a tutela degli interessi del Paese nelle sedi europee, in particolare nella fase ascendente di formazione della normativa europea;

evidenziato come la Relazione programmatica evidenzi con maggiore chiarezza, rispetto al passato, gli orientamenti e le posizioni che il Governo intende

assumere negli organismi dell'Unione europea, realizzando quindi in modo più efficace la funzione di documento programmatico rispetto alle tematiche europee che la Relazione stessa è chiamata a svolgere;

rilevato con particolare favore l'impegno del Governo a porre al centro dell'Agenda europea i temi della promozione della crescita e dell'occupazione, in piena sintonia con l'azione di politica economica svolta a livello nazionale e in un'ottica di riforma della *governance* economica dell'area dell'euro che porti a spostare il *focus* dell'azione delle istituzioni europee sugli obiettivi della ripresa duratura, dell'eliminazione degli squilibri economici e finanziari, della piena integrazione e della solidarietà tra gli Stati membri;

sottolineata l'esigenza di affiancare il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie con un sistema europeo accentrato di garanzia dei depositi, oggetto della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final) e della Comunicazione della

Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM(2015) 587 final);

valutato con favore l'interesse espresso dal Governo a seguire con attenzione i negoziati relativi alla proposta normativa (frutto delle raccomandazioni contenute nel cosiddetto « Rapporto Liikainen ») concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale, nell'ottica di sostenere la primaria funzione economica degli intermediari creditizi di finanziare innanzitutto l'economia reale;

condivisa la grande rilevanza che il Governo annette alle questioni di carattere tributario legate all'economia digitale, in particolare per quanto riguarda i controlli fiscali in materia, l'impatto del commercio elettronico transfrontaliero sul regime IVA, l'armonizzazione dell'imposizione IVA sui prodotti digitali rispetto alla corrispondente imposizione sui loro corrispettivi materiali;

segnalata l'esigenza di proseguire con determinazione, in un'ottica di sempre più stretta cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, nell'azione di contrasto alle frodi intracomunitarie in materia di IVA, che costituiscono uno dei fattori più gravi di evasione fiscale e di concorrenza sleale tra le imprese;

rilevato come le iniziative a livello comunitario in materia di fiscalità ambientale non possano prescindere dalle conclusioni della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi tra il 30 novembre e l'11 dicembre 2015, al fine di definire strategie comuni in merito alla fiscalità delle emissioni di carbonio e dei prodotti energetici;

condiviso l'impegno del Governo a sostenere il processo legislativo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel settore doganale, nel contesto della modernizzazione delle dogane europee richiesto dall'evoluzione dei traffici

commerciali, i cui prossimi passi dovranno essere costituiti dall'applicazione completa del nuovo Codice doganale della UE, dalla riforma della *governance* dell'Unione doganale della UE e dalla definizione di un quadro giuridico unitario relativo alle infrazioni e sanzioni doganali;

sottolineata l'esigenza di orientare sempre più la realizzazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali verso gli obiettivi della mobilitazione dei capitali a favore delle iniziative produttive, della maggiore capitalizzazione delle imprese, dell'attrazione degli investimenti, in particolare a vantaggio di PMI, infrastrutture e progetti a lungo termine, nonché della migliore distribuzione del rischio finanziario;

rilevata in particolare la necessità di favorire maggiormente le iniziative di *venture capital* e, in genere, quelle volte a intensificare il ricorso al capitale di rischio, nonché di sostenere la proposta di direttiva sulla cartolarizzazione (COM(2015)472), la quale mira alla creazione di un mercato unico delle cartolarizzazioni mediante una definizione univoca di cartolarizzazione di alta qualità, accompagnata da metodi di monitoraggio, misurazione e gestione dei rischi, al fine di istituire sistemi di cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzati e di offrire maggiore sicurezza agli investitori;

condivisa l'opportunità di proseguire nelle azioni volte al contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi finanziarie, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dando piena attuazione alla direttiva 2015/849, recentemente adottata in materia, attraverso uno stretto confronto tra i Paesi membri in sede di recepimento della stessa, intensificando le attività di cooperazione con gli altri Stati membri, sostenendo pienamente l'azione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (OLAF), nonché realizzando l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della futura direttiva sulla protezione degli interessi finanziari della UE (cosiddetta « direttiva PIF »);

evidenziato positivamente come, alla fine del 2015, si sia raggiunto il numero storicamente più basso di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, pari a 89, di cui 69 per violazione del diritto dell'UE e 20 per mancato recepimento di direttive;

condiviso comunque l'obiettivo del Governo di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione, rafforzando l'azione di prevenzione, individuando specifiche iniziative per risolvere i casi pendenti, coordinando maggiormente le amministrazioni centrali e locali, nonché favorendo un confronto costante e puntuale con i servizi della Commissione europea per superare le criticità in ordine alla compatibilità di misure nazionali con il diritto UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di portare a conclusione la discussione, iniziata nel semestre di Presidenza italiana, concernente la proposta di direttiva per una base imponibile comune consolidata dell'imposta sulla società (CCCTB), la quale appare strettamente connessa con le tematiche affrontate dall'OCSE relativamente all'erosione di base imponibile (BEPS), giungendo entro il 2016 ad adottare una proposta legislativa di carattere obbligatorio volta a contrastare l'erosione di base imponibile, nella prospettiva di realizzare un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione e di contrastare i fenomeni della concorrenza fiscale nociva;

b) si sottolinea l'esigenza di mantenere e ampliare lo strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in considerazione dell'importanza che tale strumento può avere al fine di sostenere l'erogazione del credito in favore delle PMI, le quali costituiscono un fattore fondamentale per le economie italiana ed

europea nel suo complesso e che stanno soffrendo particolarmente a causa della restrizione delle condizioni creditizie conseguente alla crisi economico-finanziaria e all'introduzione di più stringenti requisiti patrimoniali e prudenziali per gli enti creditizi;

c) si rileva la pressante necessità di completare il processo costruttivo dell'Unione bancaria europea, realizzando, dopo il sistema di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico delle banche, anche il terzo pilastro di tale complessa architettura, costituito dall'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, sostenendo in tutte le sedi la sollecita adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final), in un'ottica di superamento delle divisioni tra Stati che attualmente caratterizzano il dibattito su tale tema cruciale, e che rischiano di minare, oltre alla stabilità del sistema finanziario europeo, le stesse prospettive della moneta unica;

d) si richiama la necessità di assumere iniziative nelle sedi europee per promuovere un approfondimento delle problematiche connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetto *bail in* ovvero salvataggio interno), in base a quanto previsto dall'articolo 129 della medesima direttiva e alla possibilità di introdurre entro il 1° giugno 2018 le modifiche che verranno ritenute opportune; in particolare, al fine di eliminare gli elementi di criticità che sono emersi a pochi mesi dall'entrata in vigore di tale normativa, sembra prioritario valutare la possibilità di:

modificare la disciplina europea tenendo conto dei principi sottesi agli standard internazionali elaborati dal *Financial Stability Board* in materia di requisito minimo di passività che possono essere sottoposte a *bail-in*;

estendere i casi in cui, in via eccezionale, in presenza di crisi sistemiche e minacce alla stabilità finanziaria, sono ammessi interventi effettuati con risorse pubbliche;

coordinare la disciplina prevista dalla direttiva con quella sugli schemi di garanzia dei depositi, per chiarire che sono ammessi interventi preventivi a favore di banche in difficoltà e agevolare la predisposizione di meccanismi volontari di intervento i cui costi per gli intermediari sarebbero compensati dalla rafforzata fiducia della clientela e dall'accresciuta stabilità del sistema;

e) si evidenzia l'urgente necessità di superare la condizione di ridotta disponibilità di credito bancario che attualmente condiziona la crescita economica, soprattutto in alcune aree geografiche, in alcuni settori produttivi e in alcune classi dimensionali dell'attività imprenditoriale, attraverso una strategia integrata fondata, in una prospettiva di medio termine, sulla realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, ma che non può prescindere, in una prospettiva più immediata, dai gli attuali rischi che l'inflazione rimanga per-

sistentemente troppo bassa, dalla politica monetaria espansiva realizzata dalla Banca centrale europea attraverso le misure attualmente in corso (ad esempio, il programma di acquisti di titoli pubblici);

f) si sottolinea, in tale contesto, la necessità di sostenere anche in sede europea le misure adottate a livello nazionale volte al superamento del problema dei crediti in sofferenza delle banche, al fine di consentire al sistema bancario di ripristinare condizioni di equilibrio finanziario adeguate ad erogare una quantità di credito sufficiente a sostenere e stabilizzare la ripresa economica;

g) si rileva infine che, per quanto riguarda la citata proposta di direttiva (COM(2015)472), la quale mira a istituire una categoria di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), andranno salvaguardate e incluse tra le STS specifiche forme di cartolarizzazione, apparentemente complesse, ma finalizzate al sostegno delle PMI, come le *tranche* covered utilizzate anche nel sistema Confidi; andrebbe inoltre ridotto il ricorso ai *rating* esterni nel calcolo dei requisiti patrimoniali connessi alle cartolarizzazioni.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione,

esaminate congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) (n. 15258/15);

rilevato l'impegno dell'Unione Europea a concentrarsi prioritariamente sulla realizzazione della crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro attraverso una ripresa solida e sostenibile, capace nel contempo di garantire livelli elevati di protezione sociale, della salute e dell'ambiente con particolare attenzione alla gestione delle risorse nei settori dei rifiuti, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità, creando nel contempo nuovi lavori verdi e sviluppando un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e più competitiva;

valutato l'impegno a promuovere un clima in cui le PMI possano prosperare contribuendo a sbloccare il potenziale dell'Unione di produrre ulteriore crescita e

creare posti di lavoro anche attraverso interventi diretti a ridurre gli oneri normativi e amministrativi e ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro;

considerato l'obiettivo di conseguire la parità di trattamento di tutti i cittadini dell'Unione, compresa la parità di genere e l'indipendenza economica, nonché l'adozione di misure destinate a modernizzare i sistemi di istruzione e rendere più agevole l'accesso dei giovani alla formazione e all'occupazione, come pure per sviluppare l'apprendimento permanente, in un'ottica che privilegi il ruolo dell'istruzione inclusiva di alta qualità per tutti nel promuovere equità sociale, inclusione sociale, cittadinanza e valori europei e sistemi di protezione sociale che forniscano livelli adeguati di protezione contribuendo efficacemente, nel contempo, all'inclusione sociale e nel mercato del lavoro;

sottolineata l'esigenza di garantire, a livello unionale, l'equità sociale nella distribuzione del carico fiscale, contrastando più efficacemente i fenomeni di frode fiscale, evasione ed elusione, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché di migliorare lo scambio di informazioni;

sottolineata l'esigenza di affiancare il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie con un sistema europeo accentrato di garanzia dei depositi, oggetto della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e della Comunicazione della Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final);

valutata la rilevanza annessa alle questioni della fiscalità dell'economia digitale, soprattutto con riferimento all'armonizzazione dell'imposizione IVA sui prodotti culturali digitali con quelli materiali;

considerato che:

in merito all'opportunità di introdurre misure volte all'individuazione di una base imponibile comune consolidata dell'imposta sulla società (CCCTB) per il contrasto dell'erosione di base imponibile (di cui alla lettera a) delle osservazioni della proposta di parere formulata dal relatore), si ritiene tale misura adeguata ma non sufficiente per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale: al riguardo, sarebbe opportuno potenziare il ricorso allo scambio di informazioni in ambito comunitario e, in generale, gli strumenti di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'invio di richieste di assistenza amministrativa e di scambi informativi spontanei, nonché all'attivazione dei controlli multilaterali, anche attraverso l'istituzione di agenzie comuni tra i vari stati membri della comunità europea ed internazionale;

in merito alla necessità di completare il processo costruttivo dell'Unione bancaria europea non si condividono le valutazioni economico finanziarie, in quanto l'accentramento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario e finanziario non ha valorizzato le peculiarità del sistema economico e produttivo degli Stati membri dell'UE; infatti,

l'Italia, rispetto a Stati come Germania, Francia ed Regno Unito, è connotata da un sistema produttivo costituito in prevalenza da piccole e medie imprese ed in particolar modo da micro imprese; proprio in considerazione delle sue peculiarità il sistema produttivo italiano è lontano dai mercati finanziari e la principale fonte di finanziamento deriva dal settore bancario; la nuova disciplina europea del sistema bancario e finanziario predilige grandi istituti bancari ed investimenti nei mercati finanziari; le micro, piccole e medie imprese italiane non dispongono di adeguati strutture giuridiche ed economiche che consenta loro di reperire capitali nei mercati finanziari: sulla base di tali considerazioni si palesa la necessità di valorizzare un sistema bancario particolarmente vicino al sistema produttivo italiano, con una forte propensione per gli investimenti nell'economia reale;

in merito alla revisione della disciplina sul *bail-in* il relatore, Marco Causi, nella prima formulazione della sua proposta di parere sosteneva quanto segue: « valutando in particolare l'opportunità di prevedere una fase transitoria di congrua durata che assicuri la necessaria gradualità nell'applicazione a regime di tale meccanismo, al fine di garantire la piena informazione dei risparmiatori in merito alla nuova disciplina ed evitando in tal modo di acuire le turbolenze e incertezze che attualmente caratterizzano il settore bancario »; in realtà il deputato Paolo Petrini, in data 16 febbraio 2016, in sede di votazione delle mozioni in materia di *bail-in* ha dichiarato: « Poi, oggi chi crede davvero che la crisi sui mercati finanziari sia legata al *bail-in* ? Veramente solo chi non ne conosce nessun principio e nessuna regola. Il settore bancario, che ha perso il 22 per cento in Italia, ha avuto una perdita del 20 per cento negli Stati Uniti e del 36 per cento in Giappone. Una banca come J.P. Morgan ha perso il 36 per cento, negli Stati Uniti, e queste perdite sono legate ai timori sulla ripresa economica, ai timori sulla crisi cinese, a timori che certamente

non hanno nulla a che fare con questo strumento che l'Europa ha messo in piedi e che l'Italia ha assorbito»: oltre a rilevare la poca chiarezza e congruenza della posizione dei deputati del Partito Democratico, non si condividono le finalità della proposta di revisione dell'istituto del *bail-in*, in quanto più che alla volatilità del comparto bancario e dei mercati finanziari il Movimento 5 Stelle pone attenzione al rischio che il risparmio degli italiani venga utilizzato per risolvere le crisi del settore bancario, in netta violazione dei principi fondamentali della Costituzione ed in particolar modo in violazione della « tutela del risparmio » prevista dall'articolo 47 della Costituzione;

in merito alla necessità di superare la condizione di ridotta disponibilità di credito bancario si sostiene che il processo di aggregazione bancaria ed il processo costruttivo dell'Unione bancaria europea non favoriscono di certo gli investimenti in economia reale: al fine di aumentare il volume di investimenti a favore di famiglie ed imprese si reputa pertanto necessario procedere alla separazione delle banche di investimento dalle banche commerciali;

al fine di tutelare il risparmio delle famiglie italiane si palesa la necessità di risolvere ogni dubbio circostanza di conflitto di interesse in fase di collocamento degli strumenti finanziari, di introdurre una maggiore trasparenza in materia di valutazione dei rischi degli strumenti finanziari e, soprattutto, di evitare ogni genere di collocamento di strumenti finanziari eccessivamente rischiosi a famiglie e imprese prive di adeguati elementi di valutazione del grado di rischio degli strumenti finanziari oggetto di collocamento, circostanza quest'ultima adeguatamente soddisfatta – così come sostengono gli esperti del settore – dalla reintroduzione degli « scenari probabilistici »;

si evidenzia la necessità di potenziare le misure volte alla lotta all'inquinamento ambientale attraverso l'introduzione di ecotasse, incentivando i compor-

tamenti economici ecologici e per l'applicazione del principio « chi inquina paga », anche in considerazione degli esiti del progetto *PREFER PProduct Environmental Footprint Enhanced* adottato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 2013/179/EU; al riguardo, si evidenzia altresì l'opportunità di una revisione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione (*European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS*) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori, potenziandolo con l'introduzione di una specifica tassa sulle emissioni oltre soglia;

sempre in materia fiscale, si evidenzia la necessità di introdurre misure normative volte a favore una progressiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro, compensata dall'aumento dell'imposizione fiscale sui consumi (cosiddetto *tax shift*), considerati peraltro gli effetti meno distortivi sulla concorrenza e sui mercati di tale ultima forma di prelievo rispetto alla prima (che provoca un aumento dei costi e una conseguente perdita di competitività delle produzioni nazionali con effetti negativi sull'occupazione);

considerato che occorre:

a) una rapida ed efficace armonizzazione dei sistemi fiscali dei Paesi membri dell'UE finalizzata a raggiungere gradualmente un ordinamento tributario comunitario caratterizzato da basi imponibili ed aliquote uguali in tutti gli Stati, allo scopo di disincentivare i fenomeni di frode fiscale, la concorrenza sleale tra Paesi per la domiciliazione delle sedi delle grandi società e delle multinazionali, il « *voting by feet* » di cittadini ed imprese basato esclusivamente su considerazioni di ordine fiscale;

b) salvaguardare, nel quadro di armonizzazione dei sistemi fiscali dei paesi membri, le aliquote ridotte dell'IVA per i beni e servizi di prima necessità come alimenti, casa, energia, nonché l'esenzione IVA delle prestazioni mediche e di istruzione;

c) prevedere, a beneficio esclusivo delle aree caratterizzate da fenomeni strutturali di alta disoccupazione, perdurante crisi economica, degrado ambientale e sociale, misure di carattere fiscale atte ad incentivare l'occupazione, la nascita di nuove imprese, il trasferimento di impianti e sedi produttive, nonché a rilanciare i consumi sostenibili e la fruizione di beni socialmente meritori quali la salute, l'istruzione, l'arte e lo sport;

d) prevedere la possibilità di autorizzare all'interno dei singoli Paesi dell'Unione la circolazione di monete nazionali destinate esclusivamente alla regolazione delle transazioni interne con possibilità di utilizzarle anche per il pagamento dei tributi e delle tariffe dei servizi di pubblica utilità;

e) potenziare il ricorso allo scambio di informazioni per la lotta all'evasione ed elusione fiscale in ambito comunitario e, in generale, gli strumenti di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'invio di richieste di assistenza amministrativa e di scambi informativi spontanei, nonché all'attivazione dei controlli multilaterali, anche attraverso l'istituzione di agenzie comuni tra i vari stati membri della comunità europea ed internazionale;

f) favorire l'istituzione ed il consolidamento di un sistema bancario preposto ad investire nell'economia reale;

g) escludere l'applicazione del *bail-in* al risparmio investito di famiglie e imprese e introdurre strumenti di risoluzione delle crisi bancarie mediante interventi diretti del sistema bancario;

h) al fine di aumentare il volume di investimenti a favore di famiglie ed imprese, procedere alla separazione delle banche di investimento dalle banche commerciali e agevolare gli investimenti nell'economia reale;

i) al fine di tutelare il risparmio delle famiglie italiane, risolvere ogni dubbio circostanza di conflitto di interesse in fase di collocamento degli strumenti finanziari, introdurre una maggiore trasparenza in

materia di valutazione dei rischi degli strumenti finanziari e soprattutto evitare ogni genere di collocamento di strumenti finanziari eccessivamente rischiosi a famiglie e imprese prive di adeguati elementi di valutazione del grado di rischio degli strumenti finanziari oggetto di collocamento, circostanza quest'ultima adeguatamente soddisfatta – così come sostengono gli esperti del settore – dalla reintroduzione degli « scenari probabilistici »;

l) potenziare le misure volte alla lotta all'inquinamento ambientale attraverso l'introduzione di ecotasse, incentivando i comportamenti economici ecologici e per l'applicazione del principio « chi inquina paga », anche in considerazione degli esiti del progetto PREFER PROduct Environmental Footprint Enhanced adottato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 2013/179/EU: al riguardo, si evidenzia altresì l'opportunità di una revisione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione (*European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS*) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori, potenziandolo con l'introduzione di una specifica tassa sulle emissioni oltre soglia;

m) introdurre misure normative volte a favore una progressiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro, compensata dall'aumento dell'imposizione fiscale sui consumi (cosiddetto *tax shift*), considerati peraltro gli effetti meno distorsivi sulla concorrenza e sui mercati di tale ultima forma di prelievo rispetto alla prima (che provoca un aumento dei costi e una conseguente perdita di competitività delle produzioni nazionali con effetti negativi sull'occupazione);

n) in considerazione delle difficoltà economiche riscontrate in diversi Stati membri dell'Unione europea dell'area Euro a mantenere una moneta ipervalutata rispetto alle diverse capacità economiche, produttive e finanziarie degli Stati membri, introdurre strumenti compensativi, come ad esempio la possibilità di introdurre monete complementari o locali

ovvero, in alternativa, predisporre la possibilità di uscita dal sistema monetario europeo, pur rimanendo nell'Unione europea, al pari del Regno Unito e di altri Stati membri Ue;

o) evitare, per il sistema bancario e finanziario, che i titoli di Stato dei Paesi

membri debbano essere coperti da garanzie supplementari;

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260. (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 60

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci. (*Esame e rinvio*) 63

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A 65

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 260.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto interministeriale – tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze – relativo all'istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca, che reca anche il riparto delle risorse per il 2014: tale schema è stato presentato con un evidente ritardo rispetto al periodo temporale di riferimento. La regola di subordinare la fruizione di contributi per il funziona-

mento all'inserimento di tali enti in una tabella triennale è stata introdotta dal decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, che oggi regola la materia. In particolare, il predetto decreto ministeriale prevede che sono legittimati a presentare domanda (articolo 2) gli enti di ricerca che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria, specificamente preordinata alla ricerca. Non possono usufruire dei contributi, fra gli altri, gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni « nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato ». La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio (articolo 1). La loro valutazione, ai fini della formulazione di una proposta al Ministro, è affidata ad una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici (articolo 3), nominata con decreto dello stesso Ministro per ciascun triennio e che opera secondo i criteri disposti dal decreto ministeriale stesso. Il contributo è erogato per il 50 per cento a titolo di anticipazione e per il 50 per cento a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. L'ammontare del contributo annuale è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di stabilità.

Aggiunge che per il triennio 2014-2016, la citata Commissione di esperti tecnico-scientifici, che ha esaminato e valutato le domande ed ha formulato la proposta complessiva di assegnazione di finanziamento, è stata costituita con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 139. Il

bando per la concessione dei contributi è stato invece emanato con decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 13 ottobre 2014, n. 3057. Esso ha disposto (articolo 10), in particolare, che le domande potevano essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO, nel periodo indicato. Una volta effettuata la trasmissione, il file PDF della domanda trasmessa doveva essere stampato, firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente e spedito al MIUR entro il termine perentorio del 27 novembre 2014.

Rileva che, stante la disposizione dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto direttoriale, la Commissione avrebbe dovuto proporre al Ministro la graduatoria delle domande, accompagnata da una relazione illustrativa sui punteggi assegnati, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stesse, quindi, entro il 27 febbraio 2015. Precisa che alla Commissione la documentazione è stata trasmessa il 9 febbraio 2015, mediante il decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, prot. n. 345, contenente l'elenco delle domande ammesse alla valutazione e di quelle escluse. Dal predetto decreto si evince che sono state trasmesse attraverso il sistema SIRIO 146 domande delle quali, però, 18 pervenute al MIUR oltre il termine del 27 novembre 2014 e 2 mai pervenute; ulteriori 7 domande sono state inviate a mezzo posta, ma non trasmesse attraverso il sistema SIRIO. Segnala quindi che il totale di contributo richiesto per le 126 domande regolarmente presentate è risultato pari a 24.982.087 euro.

Aggiunge, con riferimento ai criteri di valutazione, che l'articolo 5, comma 4, del citato decreto direttoriale ha disposto la ripartizione fra i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 44 del 2008 di 50 punti, nei termini seguenti: *a)* qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca e risultati conseguiti nell'ultimo triennio per l'attività di ricerca richiesta come requisito: massimo 20 punti; *b)* tradizione storica dell'ente: massimo 15

punti; *c*) coerenza e congruità del contributo richiesto: massimo 5 punti; *d*) consistenza e qualificazione delle risorse umane: massimo 5 punti; *e*) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale: massimo 5 punti.

Rileva che ha disposto, altresì, che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 15 punti per l'attività di ricerca e almeno 10 punti per la tradizione storica. A tale proposito segnala che il peso preponderante di punteggio (35 su 50) assegnato ai primi due requisiti — connessi alla qualità e rilevanza dell'attività di ricerca e alla tradizione storica dell'ente — sebbene previsti dal decreto ministeriale 44 del 2008, non pare esattamente corrispondente all'obiettivo del Regolamento di ripartire contributi per il funzionamento degli enti.

Aggiunge, con riguardo alla misura del contributo, che l'articolo 4, comma 3, ha disposto che il finanziamento sarebbe stato riconosciuto a ciascun soggetto nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento e comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 300.000 euro. Al riguardo segnala che, sebbene sia apprezzabile la volontà di non parcellizzare i contributi, la soglia individuata a 50.000 appare alta e — stante le risorse disponibili — responsabile dell'esclusione di enti meritevoli di contributi (che hanno raggiunto 40 punti), come attestato anche dalla Commissione valutatrice. In merito al contenuto dello schema in parola, evidenzia che l'importo da ripartire è di 3.000.000 di euro, superiore dello 0,3 per cento rispetto alla somma disponibile per il 2011, primo anno di vigenza della tabella triennale 2011-2013, e del 3,9 per cento rispetto alle somme effettivamente erogate nel 2013. Tale importo è al netto delle somme destinate all'Istituto San Pio V (1,5 milioni di euro) e di quelle destinate al funzionamento della Commissione di valutazione (5.000 euro).

Evidenzia che nella relazione illustrativa che riassume alcuni passaggi significativi del percorso di valutazione, la Com-

missione ha chiarito che, adottati i criteri indicati nel bando, sono stati considerati in modo particolare il contenuto scientifico derivante dalla presenza di pubblicazioni, la capacità e la propensione ad aperture nazionali e internazionali e la capacità di coinvolgere giovani nel progetto scientifico e formativo con un uso delle risorse ad essi dedicato. Dalla relazione si evince che la Commissione ha operato in assenza di un componente e che, dopo un lavoro collegiale garantito dai supporti telematici che hanno permesso una operatività «in remoto», ha concluso i propri lavori nell'ottobre 2015, cioè 9 mesi dopo la trasmissione delle domande. Sul totale delle domande regolarmente pervenute, 84 (delle quali, 48 provenienti da enti inseriti nella tabella 2011-2013) non sono state ammesse al finanziamento. In particolare: 41 enti — pur avendo riportato punteggi compresi tra 40 e 35 punti — non sono stati ammessi per insufficienza di risorse; 33 enti non sono stati ammessi per non aver conseguito almeno 35 punti, ovvero almeno 15 punti per l'attività di ricerca e almeno 10 punti per la tradizione storica; 8 enti non sono stati ammessi per mancato raggiungimento della soglia minima di 50.000 euro; 2 enti non sono stati ammessi, in quanto consorzi o associazioni tra università.

Precisa che gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2014-2016 sono, dunque, 42 (di cui 29 già destinatari dei contributi nel periodo 2011-2013), che hanno riportato punteggi compresi tra 41 e 50. Quanto all'ammontare dei contributi, nella stessa relazione illustrativa della Commissione di valutazione si evidenzia che il finanziamento è stato definito in base alla valutazione ottenuta, e che si è tenuto conto dei flussi di bilancio e di eventuali altri finanziamenti erogati a favore dell'ente.

Specifica che l'ammontare oscilla da un minimo di 52.500 euro a un massimo di 100.000 euro e che in corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2011-2013 si registrano variazioni che vanno da un minimo di -24,8 per

cento (Società Geografica Italiana) a un massimo di +630 per cento (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento).

Ricorda, infine, che, con riguardo ai contributi relativi agli anni 2015 e 2016, l'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto direttoriale stabiliva che l'importo complessivo sarebbe stato pari a 2.750.000 euro annui, di cui 5.000 euro annui per il funzionamento della Commissione. Si tratta di quanto effettivamente disponibile per il 2015 in base alla legge di assestamento e, per il 2016, in base alla legge di bilancio.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, con particolare riferimento alle tabelle nelle quali è effettuato un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2014-2016 (anno 2014) e i contributi disposti dalla tabella triennale 2011-2013 (anno 2011), con le relative variazioni percentuali, e sono indicati gli enti presenti nella precedente tabella non presenti nella proposta per il triennio 2014-2016.

Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere favorevole che sarà predisposto al termine del dibattito sul provvedimento in esame.

Auspica, infine, una tempestiva trasmissione alle Camere, da parte del MIUR, dello schema di tabella triennale 2015-2017, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2016 — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

C. 2572 Carocci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, rileva che si avvia l'esame di una proposta di legge che intende eliminare gli anacronistici vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, allocato in Villa Lomellini. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di sopra, con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze – in precedenza appartenenti all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale – all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente. La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il citato decreto legislativo n. 421 del 1948, ha modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, individuato nell'educazione ed istruzione locale. Al contempo, ha confermato il divieto di alienazione e di mutazione della destinazione del Collegio, già previsto dal predetto decreto legislativo.

Aggiunge che l'immobile, una volta acquisito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli standard richiesti per l'uso come aule scolastiche. Peraltro, le condizioni più che precarie determinano l'inagibilità dello stesso edificio. Ecco perché la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare, ricavandone proventi che, in base alla proposta in esame, devono essere destinati ad attività collegate all'istruzione.

Rimandando, per ogni approfondimento, al *dossier* predisposto dagli uffici – nel quale sono segnalate due esigenze di correzione formale del testo – auspica una proficua e celere discussione del provvedimento.

Mara CAROCCI (PD) quale presentatrice della proposta precisa che essa non mira a favorire i privati, bensì il comune di Santa Margherita Ligure. Ciò in quanto l'immobile in questione è composto di locali angusti ed è sprovvisto, tra l'altro, di scale costruite secondo le vigenti norme di sicurezza: il suo utilizzo a fini pubblici da parte del comune è, quindi, di fatto non realizzabile, mentre i proventi derivanti da una sua alienazione sarebbero destinati – *ex lege* – a finalità di istruzione.

Luigi GALLO (M5S) al di là del merito della proposta di legge in esame, contesta il metodo con il quale vengono effettuati, per via legislativa – in particolare su iniziativa di esponenti del Partito Democratico – una serie di interventi microsettoriali che interessano singoli beni e singole comunità locali, mentre l'attività legislativa dovrebbe essere indirizzata a offrire un quadro generale e a realizzare interventi strutturali.

Mara CAROCCI (PD) rileva che ove si volessero realizzare degli interventi legislativi risolutivi di tutte le situazioni concernenti i beni di interesse culturale in

Italia, ciò richiederebbe una lunga attività di monitoraggio e si rischierebbe di concludere la legislatura senza intervenire su nessuna situazione meritevole di attenzione, come quella oggetto del presente progetto di legge.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ritiene che la VII Commissione si debba attribuire il compito di esaminare, caso per caso, la necessità di intervenire per via legislativa su singoli beni di interesse culturale in senso lato, reputando pericoloso introdurre in materia una disciplina legislativa generale che abbracci tutte le diversificate situazioni. Osserva quindi che il vincolo del bene situato a Santa Margherita Ligure, oggi in discussione, è stato posto con una norma primaria e che appare condivisibile destinare gli eventuali proventi derivanti dalla sua dismissione a fini di istruzione.

Giuseppe CIVATI (Misto-AL-P) concorda con il collega D'Ottavio.

Luigi GALLO (M5S) precisa che non intende introdurre una norma legislativa che non tenga conto di tutte le specificità dei diversi beni di interesse culturale presenti in Italia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in esame. Ritiene che, nello specifico, la proposta di legge in esame potrebbe offrire una soluzione ad un problema che si trascina da molto tempo. Fissa quindi, non essendovi obiezioni, una seduta in sede referente per la giornata di domani e preannuncia che intende proporre in tale seduta l'adozione del testo della proposta quale testo base per il prosieguo dell'esame.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la

ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 12.40 alle 13.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate (<i>Discussione e rinvio</i>) | 66 |
|--|----|

RISOLUZIONI

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.

7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra il contenuto della risoluzione a sua prima firma, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di ridurre le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra, nonché di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l'adozione di un piano nazionale di elettrificazione delle banchine aeroportuali. Ritiene, a tal fine, opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati dalla tematica oggetto della risoluzione, quali,

ad esempio, rappresentanti delle autorità portuali, delle compagnie di navigazione e del gruppo Enel.

Marietta TIDEI (PD) evidenzia l'importanza e l'estrema attualità della risoluzione in esame, volta a introdurre una regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi, alla luce della copiosa normativa europea e internazionale in materia. Segnala, in particolare, che l'auspicata elettrificazione delle banchine e la diminuzione del tenore di zolfo contenuto nei combustibili marittimi – già sperimentate in città come Los Angeles, Vancouver o Seattle – potrebbero costituire strumenti utili, anche in Italia, ad abbattere le emissioni inquinanti, con risultati positivi in termini di riduzione dell'inquinamento e quindi di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Nel ritenere, in proposito, opportuna l'adozione di un piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, si associa alle considerazioni svolte dal collega Carrescia in merito all'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce l'importanza della problematica affrontata dalla risoluzione in esame, che

sottoscrive, condividendone le finalità e auspicando l'approvazione in tempi rapidi della stessa, al termine di un breve ciclo di audizioni che la Commissione riterrà opportuno svolgere. Considera infatti urgente predisporre una regolamentazione organica per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi, specialmente nei porti che si collocano all'interno del tessuto urbano, interessati sia dal traffico commerciale sia dal traffico di navi da crociera. Giudica, infine, opportuno che nel testo della risoluzione sia evidenziata la necessità di promuovere l'utilizzo di sistemi alternativi di alimentazione delle navi, ad esempio con gas naturale liquefatto (GNL), già in corso di valutazione da parte della Marina militare italiana.

Oreste PASTORELLI (Misto) sottoscrive la risoluzione in esame, che affronta una tematica di straordinaria importanza, sulla quale occorrerebbe sensibilizzare tutte le autorità competenti.

La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimere l'orientamento favorevole del

Governo sulla risoluzione in esame, segnala le possibili criticità derivanti dall'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 per il finanziamento degli interventi di elettrificazione delle banchine portuali, che, per la loro natura, esulerebbero dall'ambito degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo medesimo. Nel ricordare, comunque, che presso gli uffici del Ministero è allo studio l'introduzione di incentivi per « misure green », tra le quali l'elettrificazione delle banchine portuali, attualmente operante solo nel porto di Livorno, auspica che sulla questione si registri un proficuo confronto tra il Parlamento e il Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni valutazione sul ciclo di audizioni proposto dal primo firmatario della risoluzione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione in_loco_motivi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » | 68 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 68 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione in_loco_motivi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13 alle 13.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-06969 Amoddio: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI. | |
| 5-07105 Bianchi: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI | 69 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 72 |
| 5-07176 Cani: Prospettive industriali dello stabilimento Saipem di Arbatax | 70 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 74 |
| 5-07535 Lattuca: Riattivazione del pozzo di gas naturale denominato « Morena » | 70 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 76 |
| 5-07578 Da Villa: Riordino delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio ... | 70 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 77 |
| 5-07837 Ricciatti: Liberalizzazione degli orari dei punti vendita di prodotti editoriali | 70 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 78 |

INTERROGAZIONI

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.15.

5-06969 Amoddio: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI.

5-07105 Bianchi: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo e ribadisce la necessità di fare chiarezza sulle prospettive dei lavoratori e sulla tenuta dei livelli occupazionali, valutando in particolare il ricorso all'utilizzo della Cassa depositi e prestiti.

Nicola BIANCHI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla viceministra Bellanova che non ha fornito alcuna garanzia sulla tenuta dei livelli occupazionali a seguito della vendita di Versalis. Paveva che il fondo finanziario SK Capital non intenda investire in chimica verde. Ritiene che sarebbe neces-

sario puntare sulla *joint venture* Matrìca, nata in Sardegna fra Versalis e Novamont, per sostenere e incrementare le attività del sito industriale di Porto Torres.

5-07176 Cani: Prospettive industriali dello stabilimento Saipem di Arbatax.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele CANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta per quanto concerne i profili dell'assetto societario. Manifesta tuttavia preoccupazione per l'attività dello stabilimento di Arbatax che potrebbe invece avere prospettive favorevoli in considerazione della elevata professionalità del personale assegnato e della posizione geografica. Auspica quindi che il Governo possa intervenire tempestivamente al fine di garantire nuove commesse che possano assicurare la sopravvivenza dello stabilimento di Arbatax che rappresenta un insediamento strategico per l'economia del territorio dell'Ogliastra.

5-07535 Lattuca: Riattivazione del pozzo di gas naturale denominato « Morena ».

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enzo LATTUCA (PD), replicando, prende atto della risposta e sottolinea che è necessario valutare con rigore l'istanza di proroga decennale della concessione. Sottolinea che l'istanza di proroga della concessione riguarda un pozzo di estrazione che si colloca ad una distanza inferiore alle 12 miglia dalla costa di Cesenatico la cui economia è prioritariamente basata sull'attività turistica che potrebbe essere fortemente danneggiata dal ripristino dell'attività estrattiva.

5-07578 Da Villa: Riordino delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si limita a prendere atto della risposta fornita dalla viceministra Bellanova e a constatare la mancata emanazione del decreto legislativo di riforma delle camere di commercio. Ritieni che la riforma sarebbe dovuta partire dalla *governance* e non dalla riduzione dei servizi offerti. Sottolinea che i timori che hanno portato alla presentazione di questa interrogazione sono stati confermati dalla risposta in cui si fa riferimento all'esclusione di attività « che possono essere ricondotte all'iniziativa privata secondo il principio di sussidiarietà e secondo logiche di concorrenza e mercato ». Paventa che si vogliano trasferire alle associazioni di categoria molti dei servizi che le camere di commercio offrono gratuitamente o a fronte di un modesto contributo. Richiamati i dati forniti dalla CGIA di Mestre, che dimostrano inequivocabilmente la qualità e l'utilità delle attività svolte dalle Camere di commercio, e la posizione manifestata dal Presidente di Confindustria il quale nel 2014 ha dichiarato che è opportuno valutare un superamento del sistema camerale, osserva che solo le associazioni di categoria trarranno vantaggio da questa riforma che avrà, al contrario, effetti negativi sul sistema delle piccole e medie imprese.

5-07837 Ricciatti: Liberalizzazione degli orari dei punti vendita di prodotti editoriali.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Michele BORDO (SI-SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Sottolinea come nel disegno

di legge delega sul sostegno pubblico all'editoria, grazie anche al lavoro emendativo del proprio gruppo, sia salvaguardato il principio della capillarità della diffusione del sistema di vendita. Chiede infine che siano rigorosamente rispettate anche per i punti vendita dei prodotti editoriali le disposizioni vigenti in materia di libe-

ralizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-06969 Amoddio: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI.**5-07105 Bianchi: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in questione essendo entrambi riferiti alle prospettive della filiera della chimica in Italia.

A riguardo il Governo intende promuovere la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, favorendo, in un'ottica di sostenibilità ambientale, il consolidamento della petrolchimica presente, lo sviluppo delle specialità e l'insediamento in queste aree di nuove attività produttive di filiera e, comunque, ad elevato contenuto innovativo. Richiamo, a tale riguardo, i progetti di investimento contenuti nei protocolli sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo economico per il polo petrolchimico di Porto Torres e per quello di Gela e l'Accordo di programma per Porto Marghera, che pongono una particolare attenzione anche alle produzioni chimiche *bio based* (la cosiddetta Chimica Verde), basate sull'utilizzo di biomasse agricole.

Nello specifico voglio preliminarmente evidenziare che ENI ha ereditato un asset produttivo frammentato e caratterizzato da alcune diseconomie produttive. Questo ha determinato delle perdite operative cumulative che hanno inciso sul posizionamento competitivo nel settore.

Per quanto riguarda le iniziative assunte dal Governo, si segnala che il 12 gennaio c'è stato un incontro con i vertici Eni e Versalis, alla presenza dei sindacati confederali e dei chimici, al quale è seguito al Ministero dello sviluppo economico un tavolo, presieduto dal Ministro

Federica Guidi, insieme ai Presidenti e agli Assessori delle Regioni coinvolte nei piani di ristrutturazione (Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, Sicilia e Sardegna).

In quella sede l'amministratore delegato di Versalis ha illustrato anche le prospettive dell'azienda alla luce della recente evoluzione del settore.

Il piano, predisposto dall'azienda, verte principalmente su tre pilastri:

l'ottimizzazione delle piattaforme produttive;

la riallocazione del portafoglio su prodotti a maggior valore aggiunto e nuovi prodotti, inclusa naturalmente la « chimica verde »;

lo sviluppo del business a livello internazionale.

Le prime fasi di attuazione di questo Piano hanno già dato buoni risultati.

Tuttavia è necessario un forte supporto di capitale che consenta di assicurare gli investimenti (pari a circa 1,2 miliardi di euro) previsti da questo piano quinquennale.

Nelle attuali condizioni di mercato petrolifero, quindi, la società ha la necessità di individuare un partner industriale con cui sviluppare sinergie e proseguire il percorso di crescita internazionale.

Nell'ambito di questo processo il Governo ha avuto modo di incontrare il

Fondo statunitense SK Capital, interessato all'acquisizione di una partecipazione in Versalis. Il Fondo ha in portafoglio un pool di aziende che generano nove miliardi di dollari di ricavi, con novemila dipendenti e oltre cento impianti produttivi in 32 Paesi.

Il Fondo è specializzato nel settore della chimica, biochimica, igiene ambientale e sanità e non ha mai venduto fino a oggi le attività che ha acquisito. Al momento, comunque, non esiste alcuna operazione già conclusa; sono in corso ancora

alcune valutazioni finalizzate naturalmente a garantire le migliori prospettive future di Versalis.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le parti e i territori interessati, continuerà a lavorare con l'obiettivo di valutare il mantenimento e valorizzare il rilancio delle attività oggi esistenti in Versalis e il mantenimento della chimica nel nostro Paese, in ragione della strategicità che riveste per l'Italia tale comparto.

ALLEGATO 2

5-07176 Cani: Prospettive industriali dello stabilimento Saipem di Arbatax.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'Atto di sindacato ispettivo, a seguito del mutato assetto societario che ha portato Saipem ad uscire dal perimetro di ENI S.p.A., il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto una serie di dati informativi che si illustrano di seguito.

Come noto, Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil & gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde.

La Società, nel luglio del 2015, ha avviato un processo di risanamento dei conti e di riorganizzazione delle proprie strutture operative con l'obiettivo di superare i problemi che nel recente passato ne avevano compromesso la storica forza.

Tale strategia ha avuto come momento centrale la presentazione, il 27-28 ottobre 2015, del « Piano strategico industriale », con il quale si è proposto l'aumento di capitale di 3,5 miliardi euro (poi approvato dall'assemblea dei soci del 2 dicembre 2015) e il rifinanziamento del debito per altri 4,7 miliardi di euro, al fine di tornare ad avere una struttura finanziaria solida che le permettesse di muoversi da « giocatore attivo » in un mercato sempre più competitivo.

In occasione della presentazione del Piano Strategico, è stato annunciato da ENI, fino ad allora azionista di riferimento di Saipem con il 42,9 per cento delle quote azionarie, la cessione al Fondo Strategico Italiano (CDP) – investitore istituzionale di lungo periodo – del 12,5 per cento di tali quote e la contestuale costituzione di un patto di

controllo fra il Fondo e la stessa Eni a cui ciascuno dei soggetti avrebbe conferito il 12,5 per cento delle azioni.

Le operazioni di aumento di capitale e la formalizzazione del trasferimento di quote azionarie da Eni al Fondo Strategico Italiano si sono entrambe recentemente concluse positivamente. A valle di questo percorso, Saipem ha assunto la propria autonomia e indipendenza dal precedente azionista di controllo, ENI, godendo di un assetto azionario stabile e di una struttura finanziaria solida che l'accompagneranno nel percorso di rilancio.

Per quello che riguarda il sito Saipem di Arbatax, si tratta di un cantiere di costruzione a servizio delle linee di business off-shore e on-shore che attualmente opera su un importante commessa di Total, destinata a un campo di produzione petrolifero congolese della major francese.

Al 31 dicembre 2014 l'insediamento produttivo ogliastrino occupava circa 190 dipendenti tra diretti, indiretti e interinali.

Per quanto riguarda il personale, si segnala che 20 dipendenti, avendone i requisiti, sono stati avviati alla pensione, mentre sono andati naturalmente a scadenza una decina di contratti interinali.

Il particolare e drammatico scenario di mercato, depresso a causa del calo del prezzo del petrolio e del taglio degli investimenti, da parte delle compagnie petrolifere, principali clienti di Saipem, ha causato difficoltà operative non solo a Saipem ma anche a tutte le altre aziende del settore rendendo più aspra la competizione sulle commesse e sui progetti ancora in corso.

Ciò nonostante Saipem continua ad operare per cercare di assicurarsi commesse e per poter alimentare il lavoro dei

propri siti di costruzione fra i quali Arbatax risulta particolarmente importante sia per la collocazione geografica sia per l'alta specializzazione e professionalità dei lavoratori ivi impiegati.

Per quanto di competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico segue già con particolare attenzione la situazione di tutti i siti, non solo quello di Arbatax, interes-

sati dalla crisi dei settori, in particolare, della raffinazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi, monitorando costantemente, ove esistenti, anche il rispetto dei protocolli d'intesa siglati tra tutti i soggetti interessati come, ad esempio, Gela e Porto Marghera, nella convinzione che nei prossimi mesi si creeranno le condizioni per un rilancio dei siti stessi.

ALLEGATO 3

5-07535 Lattuca: Riattivazione del pozzo di gas naturale denominato « Morena ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questioni richiamate nell'atto di sindacato ispettivo, con riguardo al pozzo « Morena », vorrei precisare che si tratta di un pozzo perforato nel 1994 e che, insieme con altre strutture, ha permesso il rinvenimento dell'omonimo giacimento di idrocarburi al largo di Cesenatico.

Nel 1998 è stata, pertanto, attribuita ad Eni S.p.A. la concessione di coltivazione di gas per la durata di 20 anni. Per tale titolo minerario, in scadenza al 2017, è stata presentata dalla Società istanza di proroga decennale attualmente oggetto di istruttoria.

Ciò premesso, si rappresenta che l'attività del pozzo « Morena », nell'ambito della citata concessione, è stata sospesa nel 2008 per l'elevata produzione di acqua di strato e trascinarsi di sabbia che avrebbe potuto danneggiare gli impianti.

Previa istanza della Società ENI, accompagnata dal relativo programma dei lavori, gli uffici della Direzione per la sicurezza delle attività minerarie – sezione territoriale di Bologna del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa vigente, in data 12 gennaio 2015, hanno, pertanto autorizzato un intervento

sul pozzo « Morena », finalizzato all'adeguamento tecnologico degli impianti, per il mantenimento in sicurezza degli stessi e per la piena salvaguardia anche ambientale.

Come previsto dal Decreto Direttoriale del 15 luglio 2015 alla Società sono state inoltre richieste idonee garanzie economiche per coprire eventuali incidenti durante le attività, commisurate al più grave incidente, tra quelli ipotizzabili.

La ripresa della produzione del pozzo è pertanto attualmente solo ipotizzata dall'Eni S.p.A., in base alle risultanze degli interventi che la Società sta portando a compimento sugli impianti.

La ripresa delle attività potrà essere autorizzata solo nel caso in cui l'operatore sia in grado di ripristinare la produzione del pozzo in condizioni di massima sicurezza anche ambientale, nell'ambito di un titolo già vigente nelle 12 miglia e nel pieno rispetto della normativa attualmente in vigore.

Il Ministero dello sviluppo economico assicura fin d'ora la propria disponibilità a fornire al Parlamento ulteriori elementi che dovessero emergere nei prossimi mesi.

ALLEGATO 4

5-07578 Da Villa: Riordino delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo schema di decreto legislativo cui fa riferimento l'Onorevole Da Villa è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ed è attualmente alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si conferma che gli ambiti di attività delle Camere di Commercio nei quali svolgere le funzioni di promozione del territorio e dell'economia locale così come le altre competenze attribuite o delegate da Stato e Regioni saranno individuati in base all'esigenza di renderli al tempo stesso efficienti e compatibili con la minore disponibilità delle risorse dovuta alla riduzione del diritto annuale, escludendo iniziative e attività che risultino anche parzialmente duplicate in quanto già svolte efficacemente da altre pubbliche amministrazioni, o comunque non prioritarie o che possono essere ricondotte all'iniziativa privata secondo il principio di sussidiarietà e secondo logiche di concorrenza e mercato.

In base ai medesimi criteri saranno rivalutati anche i compiti ed il ruolo delle Camere di Commercio in materia di supporto all'internazionalizzazione.

Parimenti quanto agli aspetti occupazionali si conferma l'intendimento di sal-

vaguardarli in termini complessivi prevedendo, in ogni caso, la permanenza di tutto il personale ora presente nel sistema camerale a prescindere dalla rispondenza tra il fabbisogno di risorse umane ed il nuovo perimetro di attribuzione individuato, non ritenendosi, allo stato attuale, di prevedere il trasferimento del personale ad altre amministrazioni pubbliche. Tale salvaguardia dei livelli occupazionali sarà, pertanto, affidata essenzialmente a meccanismi di mobilità interna che tengano conto degli effettivi fabbisogni di tutti gli enti pubblici interessati e, per il personale del sistema a contratto privato, anche del fabbisogno di analoghi organismi soggetti a controllo o partecipazione pubblica.

In considerazione del fatto che il testo sarà oggetto di ulteriore confronto in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo, da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo si riserva di fornire al Parlamento ulteriori elementi nelle prossime settimane. In quest'ottica sarà fondamentale l'apporto che il Parlamento vorrà dare al Governo in occasione dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, così come previsto dalla legge delega in materia di riforma delle Camere di commercio.

ALLEGATO 5

**5-07837 Ricciatti: Liberalizzazione degli orari
dei punti vendita di prodotti editoriali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame riguarda il settore della distribuzione dei prodotti editoriali ed in particolare le problematiche legate alla corretta individuazione del quadro normativo applicabile, anche con riferimento al regime dell'orario d'esercizio delle attività del settore.

Si fa presente che la materia è di prevalente competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha fornito degli elementi di seguito illustrati.

In merito a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, si conferma l'esistenza, sedimentata nel tempo, di difficoltà nei rapporti tra gli operatori della filiera, in particolare tra distributori locali ed edicolanti, e l'esistenza di ricorrenti motivi di contrasto sia in ordine alla gestione quotidiana dei rapporti, sia in relazione all'interpretazione della disciplina normativa e contrattuale, anch'essa toccata da interventi parziali e disorganici.

Si deve tuttavia sottolineare che le situazioni esposte dagli Interroganti appartengono, pur nella loro effettività, ad un'area delimitata e minoritaria, e cioè essenzialmente ai piccolissimi comuni, laddove si trovi ad operare un singolo punto vendita.

Ciò posto, va detto che le Amministrazioni Pubbliche non possono intervenire direttamente nei rapporti tra operatori privati (e quindi anche in ordine al rispetto dei contratti nazionali ed alla loro interpretazione) per dirimere singole controversie, la cui soluzione va sempre ri-

cercata a livello contrattuale, e comunque nelle opportune sedi di incontro tra le diverse associazioni professionali.

Già in diverse occasioni il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha invece promosso e facilitato il dialogo tra gli operatori della filiera quando è stato necessario affrontare problematiche più generali, di interesse comune, quali – per citare l'esempio più recente – la definizione delle linee guida per la creazione di una rete unitaria informatizzata tra editori, distributori e punti vendita, in grado di assicurare la tracciabilità delle vendite e dei resi, in adempimento di un obbligo introdotto dalla legge.

Peraltro, la consapevolezza diffusa delle criticità esistenti nella filiera ha portato ad includere i problemi della distribuzione e della vendita nel campo degli interventi di riforma che sono stati delineati con la proposta di legge (A.C. n. 3317 – 3345) attualmente in discussione alla Camera e recante « Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria ».

Con riferimento allo stadio finale della filiera, la proposta di legge prevede una delega al Governo per accompagnare il processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine ed assicurando agli operatori parità di condizioni ed adeguatezza delle forniture, con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne.

Inoltre, sempre in base alla delega, dovranno essere rimossi gli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento dei prodotti e dei servizi che l'edicolante può scegliere di offrire. Altri criteri di delega riguardano la promozione di sinergie tra punti di vendita capaci di creare nuove formule imprenditoriali e commerciali, ed infine il completamento unitario dell'informatizzazione delle strutture.

In sostanza, si ritiene che i contenuti della citata proposta di legge vadano già nel senso di una maggiore difesa ed autonomia degli edicolanti e di una promozione delle loro capacità imprenditoriali e che le questioni evidenziate dagli Onorevoli interroganti potranno trovare idonee risposte in occasione della predisposizione dei decreti legislativi che saranno adottati una volta approvata la relativa legge delega.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 80 |
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 83 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 87 |
| ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>) | 88 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si avvia l'esame in sede consultiva del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che, sulla base di quanto convenuto nella riunione del-

l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 febbraio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 24 febbraio 2016.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, nell'illustrare preliminarmente il contesto dell'Accordo che si prevede di ratificare, evidenzia in primo luogo che la relazione illustrativa evidenzia che l'accordo è volto a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea e lo Stato asiatico, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione, non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo,

la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

Venendo al contenuto dell'accordo, rileva che esso consta di sessantacinque articoli suddivisi in nove Titoli. In particolare, al Titolo I, che riguarda la natura e l'ambito di applicazione dell'accordo, l'articolo 1 espone i principi generali, il primo dei quali è il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. L'articolo 2 individua gli obiettivi della cooperazione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le clausole *standard* dell'Unione europea in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e in tema di armi leggere e di piccolo calibro. Con l'articolo 5, le Parti concordano di garantire piena operatività alla Corte penale internazionale quale mezzo per garantire la pace e la giustizia internazionale. L'articolo 6 riguarda gli impegni delle Parti in materia di lotta al terrorismo.

Osserva che il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale. In particolare, l'articolo 7 prevede l'introduzione in Mongolia di principi, norme e *standard* comuni europei attraverso scambi di informazioni e di esperienza. Il successivo articolo 8 prevede la collaborazione tra l'Unione europea e la Mongolia nelle organizzazioni regionali ed internazionali, quali l'ONU e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'Organizzazione mondiale del Commercio, il Trattato di amicizia e cooperazione e il *forum* interregionale Asia-Europa (ASEM). Infine, l'articolo 9 precisa che la cooperazione regionale e bilaterale si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo.

Passa, quindi, al Titolo III, che riguarda la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. In particolare, le Parti si impegnano, con gli articoli 10 e 11, a ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche e a promuovere una crescita economica equilibrata. Segnala, in particolare, per quanto riguarda le materie di interesse della Commissione, l'articolo 12, che mette in risalto l'importanza della creazione di posti di lavoro dignitosi e

impegna le Parti a favore il dialogo sociale. A tale scopo, le Parti intendono contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali. Infine, l'articolo 13 riguarda gli impegni delle Parti in materia di tutela dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici.

Rileva che il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di scambi e di investimenti, i cui principi generali sono enunciati all'articolo 14. Venendo al dettaglio, segnala che, in base all'articolo 15, le Parti collaborano sulle questioni di sicurezza alimentare, sanitarie e fitosanitarie, mentre, con l'articolo 16, promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi. Gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali. Con l'articolo 19, le Parti intendono creare un ambiente favorevole ad incentivare i flussi di investimenti, mentre l'articolo 20 riguarda la collaborazione in materia di politica per la concorrenza. Con l'articolo 21, in materia di servizi, le Parti si impegnano ad avviare un dialogo regolare finalizzato allo scambio di informazione sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, ai capitali e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi. Il successivo articolo 22 riguarda la facilitazione della circolazione dei capitali. Gli articoli 23 e 24 riguardano, rispettivamente, gli appalti pubblici e il rispetto delle norme in materia di trasparenza. Con l'articolo 25, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore delle materie prime. L'articolo 26 prevede l'impegno delle Parti nella promozione della politica di sviluppo regionale. L'articolo 27 riguarda la tutela della proprietà intellettuale, mentre l'articolo 28 prevede l'istituzione di un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

Passa quindi ad illustrare rapidamente il Titolo V, in tema di cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Di

tale Titolo fanno parte: l'articolo 29, che riguarda la cooperazione giudiziaria; l'articolo 30, in materia di protezione dei dati personali; l'articolo 31, che impegna le parti a cooperare in materia di migrazione; l'articolo 32, sulla cooperazione nella lotta agli stupefacenti; gli articoli 33 e 34, che impegnano le Parti a cooperare, rispettivamente, nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Osserva che il Titolo VI reca gli impegni delle Parti per la collaborazione su un ampio ventaglio di materie. In particolare, con l'articolo 35, le Parti si impegnano a cooperare nella promozione dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti internazionali. Gli articoli 36 e 37 riguardano, rispettivamente, la cooperazione nel settore dei servizi finanziari e il dialogo in materia di politica economica. Con il successivo articolo 38, le Parti si impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità. L'articolo 39 prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese. Tra le modalità individuate dall'accordo per giungere a tale risultato, segnala, in particolare, che la lettera e) del comma 1 richiama la promozione di posti di lavoro dignitosi, la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili. Gli articoli 40 e 41 riguardano, rispettivamente, la cooperazione nel settore del turismo e la cooperazione in materia di informazione, mentre l'articolo 42 interviene nel settore degli audiovisivi e dei media, prevedendo l'instaurazione di un dialogo politico regolare in tali ambiti. Con l'articolo 43, le Parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, anche favorendo la formazione e la mobilità dei ricercatori. Sulla base del successivo articolo 44, le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e, con l'articolo 45, nel settore dei trasporti. L'articolo 46 riguarda la cooperazione in materia di

istruzione e cultura, i cui obiettivi possono essere raggiunti, tra l'altro, attraverso lo scambio di informazioni, *know-how*, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, come previsto dal comma 4. Con l'articolo 47, le Parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica. L'articolo 48 prevede l'impegno delle Parti ad incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. L'articolo 49 riguarda la cooperazione in materia sanitaria.

Si sofferma più diffusamente sul contenuto dell'articolo 50 che, riguardando la materia della occupazione e degli affari sociali, investe direttamente le competenze della Commissione. L'articolo prevede, in particolare, l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in tali settori, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. Nell'ottica di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, le Parti si richiamano alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2004 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 5 luglio 2006. Le Parti ribadiscono, inoltre, l'impegno a rispettare e applicare le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute, in particolare, nella dichiarazione dell'OIL del 1998, relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro, e nella dichiarazione dell'OIL del 2008, sulla giustizia sociale per una globalizzazione piena. Le Parti, convengono anche di cooperare al fine di ratificare ed attuare tutte le convenzioni OIL contemplate nella dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti. Infine, sulla base del comma 4, le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, il dialogo, la cooperazione e iniziative su

temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL. Segnala che il successivo articolo 51 prevede l'impegno delle Parti nella promozione dell'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche e che l'articolo 52 riguarda la cooperazione per lo sviluppo di un dialogo con la società civile organizzata. Con l'articolo 53, le Parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione, mentre l'articolo 54 riguarda la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi.

Rileva che il Titolo VII riguarda gli strumenti di cooperazione e che, in particolare, con l'articolo 55, le Parti convengono di mettere a disposizione, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, i mezzi necessari, anche finanziari, per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Osserva che il Titolo VIII disegna il quadro istituzionale, incentrato sulla costituzione di un comitato misto, istituito dall'articolo 56, e del sottocomitato, istituito dal precedente articolo 28.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali e, in particolare, all'articolo 57, la clausola evolutiva, in base alla quale le Parti possono concordare di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, l'articolo 59 disciplina i casi di controversia o di inadempimento degli obblighi posti dall'accordo, mentre l'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare ad esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti. Segnala, infine, che l'articolo 61 precisa l'ambito territoriale di applicazione dell'accordo, l'articolo 62 reca la definizione dell'ambito soggettivo dell'accordo, mentre, l'articolo 63 regola l'entrata in vigore e la durata dell'accordo. Infine, l'articolo 64 riguarda le notifiche e l'articolo 65 indica le lingue con le quali è stato redatto l'accordo.

Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. Il successivo articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta forti analogie con analoghi accordi esaminati in questi mesi dalla Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 24 febbraio 2016.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si avvia l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione, che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 febbraio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 24 febbraio 2016.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, segnalato preliminarmente che il testo, originariamente composto di un solo articolo, comprende ora cinque articoli, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, reca una delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale

delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega relativa alla normativa sul tribunale delle imprese di cui alla lettera *a*) del comma 1, sottolinea, in particolare, l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e, conseguentemente, la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali; il numero 4) della medesima lettera *a*) rinvia, inoltre, a successivi decreti del Ministro della giustizia per ulteriori modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche. Quanto alla delega per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona di cui alla lettera *b*) del comma 1, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rileva, in particolare, l'istituzione, presso i tribunali ordinari, le Corti d'appello e le sezioni distaccate di Corte d'appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, a famiglia e i minori e la contestuale soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. I numeri 1-*ter*), 1-*quater*) e 1-*quinquies*) prevedono l'assegnazione, rispettivamente, dei magistrati, dei presidenti del tribunale e, infine, del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. In particolare, il numero 1-*quinquies*) prevede l'assegnazione, anche mediante l'adozione di appositi decreti ministeriali, del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la

sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. Rileva, infine, che il numero 2-*quinquies*) della medesima lettera *b*) dispone che alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori sia assicurato l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati. Sono previste, poi, norme processuali per i procedimenti di divorzio e separazione, distinguendo i casi di procedimento giudiziale da quelli di carattere consensuale, nonché per quelli in materia di responsabilità genitoriale.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, per quanto di competenza della Commissione, il numero 3-*bis* della lettera *a*), che delega il Governo a prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati. In proposito, nel ricordare che l'articolo 409 del codice di procedura civile individua le controversie sottoposte al rito del lavoro, rileva che l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione

non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. Tale ultima precisazione, non contenuta nel testo iniziale del decreto-legge, fu inserita nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.

Ricorda che, nel parere espresso dalla XI Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, si formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti in materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili. A suo avviso, la soluzione individuata dalla Commissione di merito nel presente provvedimento non sembra tuttavia pienamente soddisfacente, poiché essa, di fatto, determina l'estensione anche alla materia del lavoro della disciplina di carattere generale di cui al richiamato decreto-legge n. 132 del 2014, senza tenere conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro. In questo quadro l'articolo 412-ter del codice di procedura civile prevede che la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie alle quali si applica il rito del lavoro, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il ricorso a tali modalità di conciliazione viene espressamente fatto salvo dalla norma in esame, che tuttavia le pone sostanzialmente sullo stesso piano rispetto alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, mentre, a suo parere, sembrerebbe preferibile che la conciliazione prevista dalla contrattazione collettiva rappresentasse la forma privilegiata di risoluzione extragiudiziale delle controversie. In ogni caso, quanto alla formulazione della disposizione, sembra

che la precisazione tesa a richiedere che la negoziazione assistita debba essere curata da avvocati sia superflua, considerando che nella negoziazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, espressamente richiamato dalla norma in esame, la risoluzione in via amichevole della controversia deve già avvenire tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Per completezza, segnala inoltre il numero 2-bis) della lettera d), che prevede, con riferimento all'esecuzione forzata, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione, coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante, tra l'altro, la previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio.

Il successivo comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può inoltre adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.

Osserva, poi, che rientra nella specifica competenza della Commissione l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che, al comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge n. 92 del 2012.

Ricorda che, sulla base di tale normativa, la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro, a seguito del quale il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, al-

l'accoglimento o al rigetto della domanda. L'efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello e, nel grado successivo, per cassazione.

Al riguardo, ritiene utile ricordare che in occasione dell'introduzione del cosiddetto contratto a tutele crescenti, l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ha disposto che ai licenziamenti di cui al medesimo decreto non si applichino le disposizioni processuali del cosiddetto « rito Fornero ». Sul punto, ricorda che il presidente Damiano, in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 134, nell'osservare che non si trattava di una materia espressamente presa in considerazione nell'ambito dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, segnalò l'opportunità di una riflessione più approfondita sul tema della disciplina processuale delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti illegittimi. Sottolinea, infatti, l'esigenza di valutare con attenzione la ragionevolezza di una scelta che segmenta la disciplina applicabile anche sul piano processuale, con la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati, evidenziando l'opportunità di un intervento organico sulla materia.

In questo contesto, il testo trasmesso dalla Commissione giustizia ha quindi disposto che la trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, avvenga secondo il rito ordinario del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*bis* la trattazione di tali giudizi ha luogo nell'ambito di specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che è tenuto a trattare definire tali giudizi con particolare speditezza. Il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della norma-

tiva. In proposito, segnala che le disposizioni dei commi 2 e 3 riprendono in sostanza quanto attualmente previsto, nell'ambito del cosiddetto « rito Fornero », dai commi 65 e 66 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012. Il comma 4 reca una disciplina di carattere transitorio, prevedendo che i giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge siano trattati e definiti secondo la disciplina recata dalla legge n. 92 del 2012. Il successivo comma 5 disciplina le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, introdotte, se ricorrono i presupposti, con i riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, prevedendo che le azioni, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Da ultimo, il comma 6 prevede che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, siano sottoposte al rito del lavoro e siano soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, tese a garantirne la rapida trattazione.

Segnala, inoltre, che la II Commissione ha introdotto l'articolo 1-*ter*, che modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile, in materia di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, nonché l'articolo 1-*quater*, che introduce disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in materia di gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. L'articolo 1-*quinquies*, infine, modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, in materia di prova scritta.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni che ha rappresentato e di

eventuali ulteriori aspetti che dovessero essere segnalati nel corso del dibattito.

Giorgio PICCOLO (PD), condividendo le osservazioni formulate dal relatore con riferimento al tema della negoziazione assistita, propone che esse siano riprese nel parere attraverso l'inserimento di una specifica condizione.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 24 febbraio 2016.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Comunica altresì che la relatrice, in esito al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha presentato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la pone quindi in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, la deputata Rostellato quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;

preso atto che le disposizioni del provvedimento incidono in maniera marginale sulle materie di propria competenza, essenzialmente in relazione alla delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro prudenziale delle autorità nazionali, di cui all'articolo 9 del disegno di legge;

considerato che, in tale ambito, il comma 2 dell'articolo 9 prevede l'istituzione, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali, di un Comitato per le politiche macroprudenziali, con la partecipazione della Banca d'Italia, che lo presiede, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione del direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3540 Governo, « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 » | 89 |
|---|----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-05175 Valiante: Requisiti per il collocamento a riposo dei dirigenti medici | 89 |
| 5-07046 Rizzetto: Iniziative per fronteggiare la carenza di personale sanitario | 89 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 91 |
| 5-07313 Paola Boldrini: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza . | 90 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 93 |
| 5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno . | 90 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2016.

Audizione del direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3540 Governo, « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.25.

5-05175 Valiante: Requisiti per il collocamento a riposo dei dirigenti medici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-07046 Rizzetto: Iniziative per fronteggiare la carenza di personale sanitario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che l'interrogazione n. 5-06899 Valiante, vertente su identica materia, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (Misto), replicando, si dichiara non del tutto soddisfatto della risposta, stigmatizzando il fatto che sia necessaria l'apertura di una procedura di infrazione in sede europea per cercare di trovare una soluzione alle carenze di personale sanitario.

Esprime, inoltre, perplessità sull'uso di forme di lavoro flessibile in campo sanitario previsto fino al mese di ottobre 2016.

Segnala, inoltre, che in molte situazioni non si è proceduto ad un regolare pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale sanitario per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere.

5-07313 Paola Boldrini: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BOLDRINI (PD), replicando, evidenzia che si sarebbe aspettata maggiori risultati dall'attività del gruppo di lavoro costituito presso il Consiglio superiore di

sanità. Ricorda che in alcune situazioni – Province di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia – si forniscono risposte concrete ai malati di fibromialgia, osservando che purtroppo ciò non accade nell'intero territorio nazionale. In conclusione, ribadisce la difficile situazione in cui si trovano le persone affette da tale patologia, anche in ragione dell'onerosità dei farmaci.

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in considerazione della necessità di esaurire gli altri punti all'ordine del giorno della Commissione prima dell'avvio dei lavori in Assemblea, acquisita la disponibilità del presentatore e del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara, pertanto, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-07046 Rizzetto: Iniziative per fronteggiare la carenza di personale sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha inteso disciplinare l'organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni contenute nella direttiva 1993/104/CE con quelle della direttiva 2000/34/CE.

Il nostro Paese ha recepito tale disciplina normativa con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, il quale, nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario.

Tali disposizioni trovano applicazione sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, quindi anche per il personale del comparto sanità.

In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, garantisce ai lavoratori il diritto ad undici ore di riposo consecutivo nel corso di ogni periodo di 24 ore; mentre l'articolo 4 fissa in 48 ore, comprese le prestazioni straordinarie, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una prima deroga al decreto legislativo n. 66 del 2003, riguardante il riposo del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha apportato una seconda deroga relativamente al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.

Dette deroghe hanno determinato, nel 2012, l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per contrasto della normativa italiana concernente l'orario di lavoro dei medici e del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale con la normativa comunitaria.

Le giustificazioni presentate nelle sedi comunitarie dal Governo italiano non sono state ritenute sufficienti per porre termine alla procedura di infrazione; per cui, negli ambiti della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), si è resa necessaria l'introduzione dell'articolo 14, norma finalizzata ad abrogare le disposizioni oggetto dell'attenzione della Commissione europea.

Peraltro, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione di tali disposizioni è stata differita di un anno, con l'obiettivo di consentire alle regioni di avviare specifiche procedure di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Inoltre, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore la disciplina delle eventuali deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.

A tal riguardo, il Comitato di settore in data 4 novembre 2015 ha approvato un apposito atto di indirizzo, al fine di individuare, nell'ambito della contrattazione collettiva, le eventuali deroghe e le connesse misure rivolte a consentire il pieno recupero psicofisico del personale interessato.

Nel contempo, per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti, tenuto conto che le limitazioni al « *turn over* » introdotte negli ultimi anni hanno comportato disagi nel Servizio Sanitario Nazionale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all'articolo 1, commi 541 e seguenti, ha previsto uno specifico percorso di programmazione regionale dei fabbisogni del personale, allo scopo di consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie nel periodo 2016-2017, onde far fronte alle esigenze emerse.

Dette procedure verranno in parte riservate ai lavoratori precari già operanti nel settore della sanità.

Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti al fabbisogno del personale, le regioni, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 luglio 2016, laddove emergano criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria, e quindi anche delle disposizioni che contemplano il contenimento del costo del personale ed i piani di rientro.

Se al termine di detto periodo dovessero permanere condizioni di criticità, i contratti di lavoro attivati potranno essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

Queste misure consentiranno alle regioni di verificare i reali fabbisogni del personale, nonché di fronteggiare le criticità derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

In effetti, una nuova, ulteriore deroga alla disciplina comunitaria, anche se parziale o temporanea, avrebbe generato contenzioso sia a livello comunitario, con la probabile apertura di una seconda procedura di infrazione, sia a livello nazionale, dal momento che molti professionisti sanitari hanno già avviato azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni lamentati a causa della violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro.

Per completezza, rammento anche la misura introdotta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, per fronteggiare le carenze delle figure professionali sanitarie segnalate dalle regioni in piano di rientro.

In tali regioni, infatti, il blocco del « *turn-over* » del personale « può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino (...) il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. ».

ALLEGATO 2

5-07313 Paola Boldrini: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da molti anni il Ministero della salute sta approfondendo i vari aspetti della fibromialgia e le problematiche ad essa connesse, coinvolgendo società scientifiche ed esperti e esaminando tutte le informazioni disponibili.

Infatti, la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di richieste di piena tutela sanitaria, e di iniziative rivolte a consentire l'inserimento di questa patologia nei livelli essenziali di assistenza.

A tal riguardo, segnalo che gli assistiti possono già usufruire di tutte le prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza, erogabili per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, già nel 2011, questo Ministero ha ritenuto opportuno presentare al Consiglio Superiore di Sanità (C.S.S.) una richiesta di parere sulla fibromialgia.

In esito a tale richiesta, la Sezione II del Consiglio ha espresso il parere in data 20 settembre 2011.

Detta richiesta di parere al C.S.S. ha riguardato la « Sindrome da Fatica Cronica (CFS) e la Fibromialgia », in merito a:

a) criteri diagnostici sufficientemente chiari, e condivisi all'interno della comunità scientifica, che consentano di distinguere le forme più gravi di CFS e di Fibromialgia;

b) esistenza di protocolli terapeutici che identifichino prestazioni sanitarie effettivamente appropriate ed efficaci, che

il Servizio Sanitario Nazionale possa offrire gratuitamente a coloro che ne sono affetti;

c) stime attendibili sul numero delle persone interessate, per valutare l'impatto economico delle eventuali misure da intraprendere.

Il Gruppo di lavoro istituito nell'ambito della Sezione II ha elaborato due distinti documenti, parte integrante del parere, sui quali la stessa Sezione ha espresso parere favorevole, ed ha proposto che:

« i documenti summenzionati costituiscano la base di lavoro per una Consensus Conference da promuovere, al più presto, presso il Consiglio Superiore di Sanità, con il contributo di Istituzioni e Società Scientifiche in ambito neurologico, reumatologico, psichiatrico, internistico ed immunologico, al fine di sviluppare un consenso aggiornato sulla "definizione di caso", su criteri diagnostici oggettivi ed omogenei, che renda possibile distinguere le condizioni cliniche a seconda della gravità ».

Tuttavia, tale Consensus Conference non ha avuto luogo durante il periodo di vigenza del C.S.S. che l'ha proposta; si ritiene che ciò sia avvenuto anche in relazione al fatto che, successivamente, si sono resi disponibili nuovi criteri – 2010 Modified Criteria (ModCr 2011) e i nuovi criteri 2013 Alternative Criteria (AltCr) – rispetto ai precedenti criteri del 1990.

Pertanto, questo Ministero ha formulato un'ulteriore richiesta di parere da sottoporre al C.S.S., specificamente rivolta alle seguenti questioni:

1. « se esista consenso sui nuovi criteri diagnostici, e se questi siano in grado di individuare i pazienti con forme cliniche corrispondenti ai criteri di gravità ed invalidità previsti dalla normativa (decreto legislativo n. 124 del 1998);

2. se esista consenso sulla individuazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio e la prevenzione delle complicanze e degli eventuali aggravamenti, con particolare riferimento alle forme cliniche più gravi (così come definite al punto 1);

3. se, alla luce degli ultimi dati di prevalenza nel nostro Paese (0,5 per cento negli uomini e 3,5 per cento nelle donne), sia possibile stimare il numero di pazienti affetti da forme gravi ed invalidanti di fibromialgia, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'impatto economico legato all'eventuale inserimento della fibromialgia tra le patologie oggetto di tutela ».

L'istruttoria ha visto l'istituzione, in seno alla Sezione I, di un Gruppo di lavoro, che ha approfondito gli aspetti tecnico-scientifici ed organizzativi della tematica. Detto Gruppo di lavoro ha prodotto un documento, allegato come parte integrante al parere, sul quale la Sezione I si è espressa sui singoli punti come segue:

punto 1. « Esistono i criteri diagnostici, ma non validati, per individuare forme gravi ed invalidanti. Non vi sono, invece, criteri per le forme pediatriche. Tuttavia l'identificazione dei criteri necessari per individuare le forme più gravi ed invalidanti deve far parte della *research agenda* che dovrebbero definire i *cut-off* utilizzando i criteri appropriati per 12 mesi dello Short Form-Health Survey ».

punto 2. « Esiste un consenso diffuso tra i Reumatologi sulle prestazioni specialistiche da effettuare per individuare le forme più complicate e più gravi (per esempio forme ad impronta psichiatrica) ».

punto 3. « È possibile pensare che tra 1.5 e 2 per cento della popolazione ne sia affetta (circa 900.000 persone) ».

Il C.S.S. ha evidenziato, inoltre, altri punti:

identificando come specialista di riferimento il Reumatologo e l'utilità di segnalare ai medici di Medicina Generale la necessità di una maggiore attenzione sulle problematiche della fibromialgia e di indirizzare i pazienti verso gli specialisti reumatologi;

individuando ed elencando come appropriate talune prestazioni da erogare;

definendo la malattia, in merito alla possibilità di inclusione della fibromialgia tra le malattie soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, come cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente;

segnalando la necessità di attendere che siano definiti i *cut-off* attraverso studi idonei.

Nel parere reso in data 14 settembre 2015, la Sezione I del Consiglio ha proposto che lo studio della definizione dei *cut-off* potrebbe essere svolto dal Gruppo di lavoro sulla « fibromialgia » della stessa Sezione I, integrato con ulteriori esperti delle principali e maggiormente rappresentative Associazioni dei pazienti, ed ha auspicato l'attribuzione del Codice identificativo di malattia, perché questo consentirebbe un'incisiva riduzione di consulenze, esami e prestazioni inappropriate da parte di altre figure professio-

nali, nonché prospettato il riconoscimento di un'esenzione minima di almeno 24 mesi.

Pertanto, tenuto conto che il citato parere considera la fibromialgia come cronica, invalidante solo in alcuni casi, non necessariamente permanente, e che è ne-

cessario attendere che siano definiti i *cut-off* attraverso studi idonei, il Ministero della salute ritiene che non vi siano, al momento attuale, le condizioni per l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche allegato al decreto ministeriale n. 329 del 1999.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 96

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian) 99

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Chiara GAGNARLI.

La seduta comincia alle 11.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Chiara GAGNARLI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 18 febbraio scorso l'onorevole Taricco, in qualità di relatore, aveva illustrato gli atti in esame, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, chiede indicazione sui tempi per la predisposizione del parere.

Chiara GAGNARLI, *presidente*, nel ricordare che in precedenza era stata indicata la giornata di giovedì per l'espressione del parere, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Chiara GAGNARLI.

La seduta comincia alle 11.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Chiara GAGNARLI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le

Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta a una precisa disciplina. In primo luogo possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

Al riguardo rammenta che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge di delegazione europea contiene: disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai

pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare; deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emenda-

menti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale, in quanto a esso si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, fa presente di non aver finora ricevuto alcuna indicazione da parte dei colleghi per la predisposizione della relazione alla XIV Commissione.

Chiara GAGNARLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alla legge di delegazione europea alle ore 10 di mercoledì 24 febbraio.

La Commissione concorda.

Chiara GAGNARLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare),

Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri (*Svolgimento e conclusione*) 100

Sulla pubblicità dei lavori 100

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Cosimo Maria FERRI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD), Ornella BERTOROTTA (M5S) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Cosimo Maria FERRI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 101 |
| Elezione del Presidente e di un Vicepresidente | 101 |

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 febbraio 2016. Presidenza del vicepresidente Edoardo PATRIARCA, indi del presidente eletto Federico GELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, comunica che, in data 1° febbraio 2016, la Presidente della Camera, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gaetano Piepoli in sostituzione del vicepresidente della Commissione medesima, Mario Marazziti dimissionario.

Comunica, altresì, che, in data 18 febbraio 2016, il deputato Federico Gelli, è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Gennaro Migliore, dimessosi da Presidente e componente della Commissione.

Rivolge un ringraziamento al collega Gennaro Migliore, per la competenza, l'impegno e l'equilibrio con cui ha svolto le funzioni di Presidente, apprezzati da tutti i componenti della Commissione, nonché

al Vicepresidente Marazziti per l'elevata qualità del contributo che ha saputo fornire per tutto il periodo in cui ha fatto parte di questo consesso.

A nome della Commissione, formula ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro per l'espletamento degli incarichi assunti e rivolge un indirizzo di saluto ai colleghi Piepoli e Gelli che entrano a far parte della Commissione.

Elezione del Presidente e di un Vicepresidente.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 2014, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 2014, e dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento interno adottato nella seduta del 9 aprile 2015. Successivamente, come concordato nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari i deputati Maria Chiara Gadda e Giuseppe Brescia, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato:

| | |
|---|-----|
| Presenti e votanti: | 17. |
| Maggioranza assoluta dei voti: | 9 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Federico GELLI | 13 |
| Giuseppe BRESCIA ... | 3 |
| Schede bianche | 1 |

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Federico Gelli, che invita ad assumere la presidenza.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia i colleghi per la fiducia accordata e assicura il massimo impegno affinché l'atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione sotto la presidenza del collega Gennaro Migliore con-

tinui a prevalere sulle logiche di schieramento, per una proficua prosecuzione dell'attività dell'organo, nell'assorbimento del suo delicato mandato istituzionale.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vicepresidente:

Presenti e votanti:

17.

Hanno ottenuto voti:

| | |
|-------------------------|---|
| Giuseppe BRESCIA | 6 |
| Maria Chiara GADDA | 1 |
| Giuseppe GUERINI | 1 |
| Pia Elda LOCATELLI | 1 |

| | |
|----------------------|---|
| Schede nulle | 1 |
| Schede bianche | 7 |

Proclama quindi eletto vicepresidente della Commissione il deputato Giuseppe Brescia.

La seduta termina alle 15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

| | |
|---|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (atto del Governo n. 248), dei rappresentanti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF), del Corpo forestale dello Stato, di FEDER.D.O.P. Olio, dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO), dell'Unasco, dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci | 4 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 5 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 7 |
|---|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|--|
| Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della | |
|--|--|

| | |
|---|----|
| disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Emendamenti C. 3317 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 8 |
| Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R | 15 |
| II Giustizia | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 16 |
| Sull'ordine dei lavori | 16 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 17 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti</i>) | 18 |
| AVVERTENZA | 25 |
| VI Finanze | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sull'ordine dei lavori | 26 |
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 26 |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final). | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). | |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 45 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 51 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>) | 55 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 46 |
| VII Cultura, scienza e istruzione | |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 60 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci. <i>(Esame e rinvio)</i> | 63 |
|---|----|

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A | 65 |
|--|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate <i>(Discussione e rinvio)</i> | 66 |
|--|----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione in_loco_motivi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » | 68 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 68 |
|---|----|

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-06969 Amoddio: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI. | |
| 5-07105 Bianchi: Questioni inerenti l'eventuale cessione di Versalis da parte di ENI | 69 |
| ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i> | 72 |
| 5-07176 Cani: Prospettive industriali dello stabilimento Saipem di Arbatax | 70 |
| ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i> | 74 |
| 5-07535 Lattuca: Riattivazione del pozzo di gas naturale denominato « Morena » | 70 |
| ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i> | 76 |
| 5-07578 Da Villa: Riordino delle funzioni e dell'organizzazione delle Camere di commercio ... | 70 |
| ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i> | 77 |
| 5-07837 Ricciatti: Liberalizzazione degli orari dei punti vendita di prodotti editoriali | 70 |
| ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i> | 78 |

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> | 80 |
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> | 83 |
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i> | 87 |
| ALLEGATO <i>(Relazione approvata)</i> | 88 |

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione del direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3540 Governo, « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 » | 89 |
|---|----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-05175 Valiante: Requisiti per il collocamento a riposo dei dirigenti medici | 89 |
| 5-07046 Rizzetto: Iniziative per fronteggiare la carenza di personale sanitario | 89 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 91 |
| 5-07313 Paola Boldrini: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza . | 90 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 93 |
| 5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno . | 90 |

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final). | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4). | |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio) | 96 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e rinvio) | 97 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian) | 99 |
|--|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. | |
| Audizione del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri (Svolgimento e conclusione) | 100 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 100 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|---|-----|
| Variatione nella composizione della Commissione | 101 |
| Elezione del Presidente e di un Vicepresidente | 101 |

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza
del presidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente sull'attività della Delegazione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda il successo del Seminario del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) svoltosi a Firenze lo scorso mese di novembre, sia sotto il profilo della partecipazione, che dei contenuti politici.

Quest'anno si era pensato di organizzare l'evento a Venezia non solo per la bellezza del luogo, ma per la sua posizione strategica, in quanto ritiene che un'attenzione particolare debba essere rivolta ai Balcani.

La Libia infatti è una minaccia in *fieri*, non ancora conclamata, mentre gli ultimi arresti di « predicatori » effettuati, provenienti proprio dai Balcani, mostrano un preoccupante attivismo di « *foreign fighters* » in quell'area. Il Kosovo in particolare presenta elementi di preoccupazione.

Per questo ritiene sia nell'interesse del Paese far crescere l'attenzione e la consapevolezza su queste tematiche. Ricorda, peraltro, che nel calendario delle riunioni dell'Assemblea parlamentare della NATO sono previste importanti missioni nei Balcani e in Kosovo.

Vorrebbe organizzare anche un appuntamento seminariale su queste tematiche, come quello dello scorso anno sulla sicurezza cibernetica. C'è infatti una forte domanda di sapere quello che accade sullo scenario internazionale e la Delegazione può dare un contributo significativo. Osserva infatti che è importante essere presenti in sede internazionale, ma la Delegazione deve svolgere anche la sua attività in sede di informazione e di organizzazione di attività di approfondimento, coinvolgendo l'opinione pubblica e i centri di ricerca.

Per questo ritiene debba essere considerato all'interno della Delegazione un « *modus operandi* » per essere presenti in tutti i settori, sia nella dimensione internazionale che in quella nazionale.

Annunzia un'iniziativa insieme alla Commissione difesa della Camera sul tema della deterrenza. Si vive infatti una stagione particolare, un po' spuria, ove, oltre al confronto strategico sulle grandi tematiche, quali l'accordo nucleare con l'Iran, gli esperimenti in Corea del Nord, esiste anche un micro-conflitto che è in grado, però, di influire profondamente nella vita delle società, come il commercio delle armi. Su questo Stati Uniti e Russia condividono la preoccupazione che gruppi di persone possano entrare in possesso di armi creando situazioni spurie di lotta e conflitto.

Il senatore Franco PANIZZA (Aut-PSI-MAIE) osserva che se si parla di Balcani potrebbe essere meglio organizzare la riunione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo a Trieste. Osserva poi che a Bolzano c'è un osservatorio sui Balcani che potrebbe essere coinvolto o per organizzare un seminario in preparazione del GSM o proprio per il GSM.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, osserva che a Venezia la Delegazione sarebbe ospite della Marina presso l'Arsenale che è stato appena sistemato, con un notevole risparmio di spesa.

Il deputato Luca FRUSONE, (M5s) condivide l'idea di organizzare un seminario sulla deterrenza. Quanto alle partecipazioni all'estero, bisognerebbe coordinare meglio l'attività della Delegazione pensando ad un rapporto finale che dia conto delle conclusioni emerse nel corso delle riunioni, soprattutto quelle più importanti. Alcune di esse hanno infatti una priorità. Personalmente ritiene piuttosto insignificanti quelle nelle quali si parla di Russia senza la presenza della Delegazione russa: il dialogo diventa monotono!

È importante comunque considerare anche l'attività che la Delegazione svolge in Italia, visto che è sicuramente utile condividere le informazioni e portarle dalla dimensione internazionale a quella nazionale. Ritiene giusta l'idea di focalizzare il prossimo GSM sui Balcani e sul Mediterraneo.

Il deputato Valentino VALENTINI (FI) ritiene importante parlare di Balcani e ottima l'idea di organizzare il GSM a Venezia; Trieste, infatti, non ha grandi possibilità di ricezione e di accoglienza. Ricorda anch'egli il grande successo del GSM svoltosi a Firenze sia per i contenuti che per la partecipazione e condivide l'idea di organizzare Seminari di preparazione. Ritiene anche importante creare, nei confronti dei giornalisti, una continuità di flusso di informazioni. Bisogna infatti chiedersi quale sia il ruolo della Delegazione NATO e dell'Assemblea par-

lamentare e concorda sulla necessità di assicurare un flusso di informazioni dalla dimensione internazionale a quella nazionale. Concorda sul fatto che non tutte le missioni abbiano lo stesso grado di interesse.

Il senatore Maurizio MIGLIAVACCA (PD) condivide l'idea di organizzare il GSM a Venezia e di pensare ad occasioni di approfondimento attraverso l'organizzazione di seminari, con particolare riguardo al tema dei Balcani e del Mediterraneo. Osserva che è necessario avere un approccio progressivo e prudente verso le tematiche internazionali, che sono in continua evoluzione. Quanto all'organizzazione del Seminario GSM a Venezia, raccomanda il coinvolgimento delle istituzioni europee.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel raccogliere il consenso dei colleghi sull'organizzazione del Seminario GSM a Venezia, osserva che c'è sempre stata massima attenzione sul coinvolgimento della Unione Europea; è infatti sempre stata invitata, ed ha partecipato ai lavori, l'Alto Rappresentante Mogherini. Ritiene peraltro di grande importanza, sul tema dei Balcani, confrontare la visione della Nato e quella dell'Unione Europea. I Balcani fanno idealmente parte del Mediterraneo anche storicamente e l'interesse del nostro Paese è quello di promuovere l'attenzione verso questa area. Osserva poi l'importanza delle *Newsletter* a conclusione delle missioni ed auspica che esse abbiano maggior continuità descrivendo non solo quanto avvenuto, ma costituendo un tessuto politico delle problematiche emerse. È indubbiamente uno strumento da migliorare che deve essere attento alla domanda di sapere che esiste nell'opinione pubblica. Ricorda infine l'organizzazione in Italia di una visita della Commissione Scienza e Tecnologia volta ad approfondire le potenzialità tecnico-produttive del nostro Paese. Essa si svolgerà a La Spezia e in altri luoghi del Nord Italia. Ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il proprio contributo.

La seduta termina alle 12.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,40



17SMC0006100